

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

567^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

LUNEDÌ 15 NOVEMBRE 1971

Presidenza del Presidente FANFANI,
indi del Vice Presidente SECCHIA
e del Vice Presidente SPATARO

INDICE

CALENDARIO DEI LAVORI

Variazione Pag. 28794

CONGEDI 28761

CORTE DEI CONTI

Relazione sulla gestione finanziaria di ente 28762

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 28761

Approvazione da parte di Commissione permanente 28762

Concessione di proroga per la presentazione di relazioni 28762

Deferimento a Commissione permanente in sede redigente 28762

Deferimento a Commissioni permanenti in sede deliberante 28761

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente 28762

Deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede referente , 28762

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 28761

Discussione e approvazione con modificazioni:

« Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico » (1366) col seguente titolo: « Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 »:

ARENA Pag. 28764

BALDINI 28779

CODIGNOLA 28773 e *passim*

GATTO Simone 28793

* PELLICANÒ 28763

PREMOLI 28777

ROMANO 28768, 28788

* ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione* 28785 e *passim*

ZACCARI, *relatore* 28781 e *passim*

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Annunzio 28794, 28795

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni 28794

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente FANFANI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 17).

Si dia lettura del processo verbale.

TORELLI, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

PRESIDENTE Comunico che hanno chiesto congedo i senatori: Burtulo per giorni 4, Caron per giorni 4, Fada per giorni 4, Falcucci Franca per giorni 4, Farabegoli per giorni 4, Forma per giorni 4, Mazza-rolli per giorni 3, Piccioni per giorni 4, Scelba per giorni 4, Tessitori per giorni 4 e Treu per giorni 4.

Annuncio di disegno di legge trasmesso dalla Camera dei deputati

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

« Modifiche alla legge 28 febbraio 1967, n. 126, per il risanamento dei rioni " Sassi " di Matera » (1963).

Annuncio di presentazione di disegni di legge

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

SPAGNOLLI, FORMICA, IANNELLI, LI VIGNI e MACCARRONE Antonino. — « Norme per

l'assunzione e la gestione diretta dei servizi pubblici degli enti locali » (1959);

PIERACCINI, IANNELLI, FORMICA, FERRONI, LUCCHI, VIGNOLA, DE MATTEIS, BANFI e CIPELLINI. — « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (1961);

MONTINI, CERAMI e DEL NERO. — « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 31 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (1962).

Comunico inoltre che è stato presentato il seguente disegno di legge:

dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale:

« Modifiche agli ordinamenti degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro » (1960).

Annuncio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede deliberante

PRESIDENTE. Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede deliberante:

alla 6^a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Emissione dei biglietti di banca da lire 2.000 e lire 20.000 » (1921);

alla 9^a Commissione permanente (Agricoltura):

SPAGNOLLI ed altri. — « Aumento del contributo dello Stato per la gestione dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso » (1941), previ pareri della 5^a Commissione e della Commissione speciale per i problemi ecologici.

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissione permanente in sede redigente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede redigente:

alla 2^a Commissione permanente (Giustizia):

PIERACCINI ed altri. — « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione » (1961), previo parere della 5^a Commissione;

MONTINI ed altri. — « Nuove disposizioni sulla nomina a magistrato di Cassazione e modifiche all'articolo 51 della legge 4 gennaio 1963, n. 1 » (1962), previo parere della 5^a Commissione.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissioni permanenti riunite in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede referente:

alle Commissioni permanenti riunite 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2^a (Giustizia):

CUCCU ed altri. — « Norme per l'eliminazione dell'arretrato dei ricorsi in materia di pensioni di guerra » (1943), previo parere della 6^a Commissione.

Annunzio di deferimento a Commissioni permanenti riunite in sede deliberante di disegni di legge già deferiti alle stesse Commissioni in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che, su richiesta unanime dei componenti le Commissioni permanenti riunite 2^a (Giustizia) e 9^a (Agricoltura), sono stati deferiti in sede

deliberante alle Commissioni stesse i disegni di legge: PEGORARO ed altri. — « Norme integrative della legge 15 febbraio 1958, n. 74, per la regolamentazione dei canoni e per l'affranco di livelli veneti » (755) e: DE MARZI ed altri. — « Norme integrative alla legge 15 febbraio 1958, n. 74, sui livelli veneti e modifiche all'articolo 969 del Codice civile » (989), già deferito a dette Commissioni in sede referente.

Annunzio di concessione di proroga per la presentazione di relazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che la 11^a Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale) ha chiesto, ai sensi dell'articolo 44 del Regolamento, una proroga di due mesi per la presentazione delle relazioni sui disegni di legge: BERGAMASCO ed altri. — « Norme di attuazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione » (1270) e: PERRINO e CAROLI. — « Disciplina del trattamento economico dei farmacisti dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale » (372).

Non facendosi osservazioni, tali richieste sono accolte, intendendosi che il nuovo termine decorre da oggi.

Annunzio di approvazione di disegno di legge da parte di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che, nella seduta dell'11 novembre 1971, la 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport) ha approvato il disegno di legge: « Aumento dell'assegno annuo a favore dell'Accademia nazionale dei Lincei » (1720-B).

Annunzio di relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria di ente

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Corte dei conti, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge

21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la relazione concernente la gestione finanziaria del Comitato nazionale per l'energia nucleare, per gli esercizi 1968 e 1969 (*Doc. XV, n. 24*).

Tale documento sarà inviato alla Commissione competente.

Discussione del disegno di legge:

« **Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico** » (1366).

Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo:

« **Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409** »

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge:

« Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pellicanò. Ne ha facoltà.

* **P E L L I C A N Ò.** Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame, recante nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico, si riallaccia ad un altro disegno di legge approvato solo dal Senato in sede deliberante il 26 luglio 1967 (è una data che nel contesto del mio discorso acquisterà un valore particolare), ma che non è potuto diventare legge per sopravvenuto scioglimento delle Camere. Anche il succitato disegno di legge del 1967 era stato presentato dal Governo italiano non per ubbidire ad una esigenza implicita nel problema, ma su minaccia della CEE la quale insisteva che, in caso di inadempienza, sarebbe ricorso alla Corte di giustizia della Comunità.

Sia il presente disegno di legge che l'altro, recante il numero 1831, intendono superare il dissidio con la CEE ma non prevedono strumenti che garantiscano di impedire un esodo indiscriminato di opere d'arte.

Il relatore Zaccari afferma che la situazione rispetto al presente disegno di legge non è più quella del 1967 in quanto è intervenuto un fatto nuovo, cioè la sentenza della Corte di giustizia della Comunità, in data 10 dicembre 1968. Il Governo si dimostra sensibile alla esigenza di approvazione della legge, ma non tiene conto che dal 1967 niente si è fatto per evitare i pericoli che la legge stessa presenta. Oggi il problema si ripresenta con gravità e drammaticità nuove, ma su di esse non mi soffermerò perchè di ciò si è ampiamente discusso nel giugno scorso in occasione delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni presentate da quasi tutti i Gruppi del Senato.

È forse cambiato qualcosa nel problema della difesa, della conservazione, della tutela del nostro patrimonio paesaggistico e insieme della sua valorizzazione e del suo uso? Certo, in questi anni, non sono mancate le energiche pressioni delle sinistre: il Partito socialista italiano di unità proletaria, ad esempio, è stato costante nel ribadire che la politica del rinvio e delle promesse fa incancrenire le situazioni e che senza una legge organica e adeguata sui beni culturali si continuerà ad assistere ad un ingiustificabile depauperamento di tutto il nostro storico patrimonio artistico e paesaggistico, si continuerà ad assistere a furti organizzati e ad alto livello, ad attentati, ad una sistematica e vandalica spoliatura e si continuerà inoltre a vedere deturpati i paesaggi, come avviene nel Veneto (basta visitare i colli Euganei), in Toscana particolarmente nel senese, nella Campania, a Napoli, e nel Mezzogiorno; basta ricordare Agrigento dove imperversa indiscriminatamente la speculazione edilizia che non tiene conto di questi valori artistici.

Mentre centinaia e centinaia di pezzi pregiati e di quadri di inestimabile valore hanno trovato la facile via dell'esportazione clandestina, il Governo si preoccupa solo di approvare la legge che abolisce la tassa di esportazione delle opere d'arte presso i Paesi della Comunità economica europea. Si vuole l'abolizione della tassa nel momento in cui regna il caos, nel momento in cui vi è carenza di legislazione che tuteli il patri-

monio di cui parliamo! La legge n. 1366, rielaborata dalla Commissione del Senato, presenta ancora ambiguità, tranelli e pericoli che nel tempo si potrebbero trasformare in un vero e proprio danno per il patrimonio artistico italiano.

La grave conseguenza del presente provvedimento consiste nel pericolo e perciò nella costante preoccupazione che i beni culturali italiani possano trasmigrare verso l'estero, con una effettiva e lenta emorragia in quanto mancano veri e propri mezzi di tutela e la stessa protezione del nostro patrimonio. C'è da credere che le proposte della commissione Franceschini rimangano solo espressione di buona volontà, mentre i lavori della commissione Papaldo vanno a rilento circa le proposte conclusive. Si vuole imporre una legge che, per rispettare gli accordi, non offre sicure garanzie per arginare la grave e dolorosa dispersione del nostro patrimonio artistico. L'articolo 2 del disegno di legge in esame parla di determinate categorie di beni di interesse artistico e storico che potrebbero essere escluse dalla esportazione da parte del ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti. Ma cosa s'intende per categorie quando in effetti non esiste una vera e propria catalogazione delle opere? Dobbiamo abbandonare tutto alla volontà discrezionale del ministro? E perchè la legge non prescrive che il parere del Consiglio superiore sia vincolante ai fini della esportazione dei beni culturali? Potremmo anche essere d'accordo con il relatore e ritenere valido il principio: *pacta sunt servanda*, qualora non esistessero altri patti già consacrati nella Carta costituzionale con preciso riferimento al dovere del Governo di difendere e tutelare tutti i beni, compresi quelli culturali.

Date le forti e vigorose pressioni da parte dell'opposizione di sinistra e con il lungo periodo di tempo a disposizione il Governo, se avesse voluto, avrebbe potuto creare una legge organica che affrontasse seriamente il problema, una legge che disponesse di adeguate somme. Il provvedimento al nostro

esame non ha le caratteristiche richieste per preparare la catalogazione del nostro patrimonio culturale; invece si è ricorsi ad un disegno di legge portante il grosso titolo: « Norme concernenti la ricognizione il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, artistico, storico e paesistico », in parte discusso in Commissione ma che per nulla soddisfa le grandi esigenze del problema. Sembra proprio che il Governo su una questione di così grande rilievo voglia ancora turlupinare l'opinione pubblica e lasciare che il patrimonio stesso rimanga alla mercè della speculazione, della spoliatura, del depauperamento.

Per concludere, noi del PSIUP possiamo anche rivedere la nostra posizione, ma soltanto se si crea una legge efficiente, che assicuri la tutela di tutti i beni culturali, e dell'imponente patrimonio artistico di cui l'Italia è ricca.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Arena. Ne ha facoltà.

A R E N A . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli senatori, il senatore Zaccari nella sua relazione al disegno di legge d'iniziativa governativa recante « nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico » ha ben posto i termini della questione che ci occupa. Rilevato invero l'obbligo dello Stato italiano di uniformarsi alla sentenza emessa in data 10 dicembre 1968 dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con la quale si è dichiarata, a mente dell'articolo 16 del trattato di Roma, la illegittimità, per le esportazioni indirizzate ovviamente verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, della tassa prevista dall'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, il relatore si chiede, e invita a chiedersi, se gli strumenti proposti dal disegno di legge in esame in sostituzione della predetta tassa siano idonei ai fini della tutela del patrimonio artistico, storico, archeologico o etnografico nazionale. La sua risposta, che è poi quella — lo sappiamo bene — della maggioranza della 7^a

Commissione permanente, è positiva; non così, viceversa, la nostra, convinti come siamo dell'inadeguatezza delle norme oggi sottoposte a questa Assemblea allo scopo, da tutti peraltro condiviso, di cautelare testimonianze di civiltà e di storia, patrimonio di cultura che appartiene al nostro Paese e, insieme, a tutte le nazioni.

Ci conforta in questo nostro convincimento, con l'avviso delle associazioni e dei cultori della materia citati dall'onorevole relatore, il parere espresso dal Consiglio superiore dell'antichità e belle arti e dall'Accademia nazionale dei Lincei.

La tassa per cui si discute va certo rimossa in virtù della forza esecutiva, asseverata dall'articolo 171 del trattato di Roma, della richiamata sentenza della Corte di giustizia. Una sentenza che ci trova nettamente dissenzienti per la mancata applicazione dello articolo 36 del trattato invocato esattamente dalla difesa italiana e malamente distorto dalla Corte in una angusta interpretazione. Una decisione, a nostro avviso, errata, della quale ci auguriamo la revocazione per il sopravvenire di fatti nuovi, ma che oggi va indubbiamente rispettata, beninteso indipendentemente dalle sollecitazioni, che ci sembrano intempestive e financo inopportune, esperite, con il ricorso del 23 luglio 1971 alla Corte di giustizia, dalla Commissione delle Comunità europee per l'asserito inadempiamento dell'Italia, ai sensi dell'articolo 171 del trattato che ho richiamato, delle statuizioni della mentovata sentenza.

Soppressa dunque la tassa sulle esportazioni verso i Paesi della CEE, fermo restando l'intendimento, da ogni parte confermato, di salvaguardare il nostro patrimonio di arte e di storia, non possiamo dirci paghi, con la maggioranza, delle norme proposteci con la rabberciatura di un aggettivo in meno e di una facoltà in più nelle disposizioni del Capo IV della legge n. 1089 del 1939.

Quando difatti si dice nella relazione che non vi è ragione di temere conseguenze negative (« iatture gravissime » anzi, per riferire testualmente) a seguito dell'abolizione del-

la tassa sulle esportazioni in quanto « rimangono valide, a difesa del patrimonio d'arte, tutte le altre norme stabilite dalla legge del 1939, nel cui contesto la tassa costituisce solo una delle misure approntate », si mostra, a parer nostro, di non tener presente, per contro, l'esatta portata della norma che quella tassa prevede; la qual norma non va considerata di per sé staccata, sibbene nella sua connessione alle altre disposizioni, inserita com'è in tutta una normativa che per l'appunto, nel suo sistematico insieme, assicura una perfetta efficienza.

Conosciamo tutti il sistema preordinato dalla legge n. 1089 del 1° giugno 1939. Ad una norma che pone (*sub* articolo 35) il divieto dell'esportazione degli oggetti d'arte allorchè essa si tradurrebbe in danno ingente per il patrimonio nazionale, segue altra, all'articolo 37, che prevede una tassa progressiva sul valore della cosa di cui si chiede l'esportazione quale obbligatoriamente dichiarato (articolo 36) nella denuncia dallo esportatore e accettato dall'ufficio o determinato dal ministro della pubblica istruzione e accettato dall'istante ovvero statuito, nel contrasto, dalla commissione di esperti, salvo che il ministro, nei due mesi dalla denuncia, non eserciti la facoltà di acquistare le cose che egli giudichi di importante interesse, per il valore — si badi — dichiarato dall'esportatore nella sua denuncia.

L'organica connessione delle ricordate disposizioni è evidente. Ad un divieto assoluto per le opere di maggior rilevanza, si accompagna una normativa atta a facultare da un canto l'acquisizione allo Stato e in ogni caso ad infrenare l'emorragia di quelle altre opere che, se il minor rilievo al cospetto immediato delle prime, non di rado ne costituiscono il necessario supporto e sempre rappresentano testimonianze ineguagliabili per la ricostruzione e la comprensione del tessuto storico di determinati periodi della era dell'uomo, senza dire che talora opere ritenute sul momento « minori », con il progredire degli studi si rivelano di notevole importanza.

Presidenza del Vice Presidente SECCHIA

(Segue A R E N A). In detta normativa si inserisce compiutamente la previsione della tassa che siamo ora costretti a rimuovere, poichè da un canto costituisce la remora più forte all'esportazione e dall'altro consente, con l'imporre correlativamente la dichiarazione dell'esportatore attributiva di valore all'opera d'arte, l'acquisto da parte dello Stato, mediante l'esercizio del diritto di prelazione, per un prezzo presumibilmente equo, dissuasivo com'è l'esportatore dall'elevare oltre misura il valore per tema di assoggettarsi per un maggiore importo alla tassa, progressiva per di più a scaglioni, tutte le volte che della facoltà di acquisto lo Stato non si avvalga proprio per l'esorbitanza del valore dichiarato.

Un ingranaggio perfettamente congegnato ove la tassa è perno del bene articolato sistema, non già soltanto, come si è affermato, una delle misure approntate dalla legge del 1939.

Ciò posto, passiamo a verificare ora le nuove misure escogitate per bilanciare il venir meno della tassa. Abbiamo detto poc'anzi di un aggettivo in meno e di una facoltà in più: è il caso degli articoli 1 e 2 del disegno di legge in discussione. Nel primo viene rimosso dal testo dell'articolo 35 della legge del 1939 l'aggettivo « ingente » qualificante il danno per il patrimonio nazionale. È certo — e ne diamo atto — che nell'intendimento dei proponenti ciò vuol comportare un maggior rigore nell'applicazione dei criteri per il divieto di esportazione. Non ci pare però che da siffatta modifica consegua il risultato sperato. Il giudizio su un'opera d'arte è sempre del tutto soggettivo di tal che non è il preesistente aggettivo a precludere la possibilità di imporre il divieto. Posto che un danno si ravvisi dall'esperto di arte nell'esportazione di una cosa, è ben comprensibile che egli nella sua sensibilità lo ritenga sempre ingente per il fatto stesso di essere irreparabile.

Non sta dunque in questo il ricercato rafforzamento dei poteri impositivi del divieto. L'affermazione del danno era e resta soggettiva e generica. Andava piuttosto affrontato ormai in concreto il problema della ristrutturazione degli uffici per le esportazioni di oggetti di antichità e d'arte, rimasti pressochè tali e quali da settanta anni a questa parte. Occorreva considerare una buona volta la necessità dell'adeguamento della loro consistenza organica, dell'attrezzatura scientifica, del collegamento tra di essi per la tempestiva trasmissione delle informazioni.

Non è oggi facile, tranne il caso di talune evidenti, ben conosciute opere, decidere la sussistenza del danno, sia esso ingente o meno, per la esportazione. E non v'è affatto quella uniformità di criteri tra i vari uffici di esportazione che sola può evitare che una cosa viaggi dall'uno all'altro ad opera di esportatori accorti quanto maliziosi, sino a trovare quell'ufficio che non ravvisi il danno o perchè non ne sia in grado o perchè fuorviato da diversa specializzazione settoriale o qualitativa. A questo modo opere caratterizzanti periodi interi d'arte regionale sono state perdute per il patrimonio nazionale.

Venendo all'articolo 2 del disegno di legge non possiamo ritenere adeguata alla ricercata garanzia l'innovazione, pur apprezzabile nel suo intento, della declaratoria preventiva, ad opera del ministro della pubblica istruzione, dell'esclusione dalla esportazione di determinate categorie di cose di interesse artistico o storico. Qui, a parte la mera facoltà dell'intervento, v'è da temere che i beni per i quali si vorrebbe imporre il divieto, saranno abbondantemente transitati dalle frontiere prima che le necessarie commissioni e i vari organi abbiano discusso ed elaborato i prefigurati elenchi; senza stare a ripetere che non di rado opere ritenute sul momento di minor conto, e come tali non inserite nei provvedimenti di preventiva esclusione dall'esportazione, si manifestano suc-

cessivamente, con il progredire delle conoscenze, in tutta la loro rilevante importanza.

Queste sinora esaminate, e contenute negli articoli 1 e 2, le misure innovative del disegno di legge in questione, misure che — ripetiamo — non ci paiono bastevoli a compensare il venir meno della remora costituita dalla tassa che l'articolo 3 sopprime per le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea. E, di fatto, aggiungiamo noi, la sopprime verso ogni Paese poichè, come denunciato in questi giorni dall'Associazione nazionale tra i funzionari direttivi delle antichità e belle arti e come avvertito da tempo dalla Direzione generale delle antichità, non esiste negli altri Stati membri della Comunità europea misura di protezione nella materia di cui discutiamo verso i Paesi esterni al MEC. Sicchè il gioco è facile: a chi voglia esportare, poniamo, negli Stati Uniti eludendo la tassa, basterà far tappa in uno qualsiasi dei Paesi della Comunità europea. Assisteremo in tal guisa ad un intensificarsi del traffico di opere d'arte, tanto più intenso per quanto appunto privilegiato dalla elusione della tassa d'esportazione, col risultato innegabile di una progressiva integrazione del mercato antiquario italiano dapprima nei Paesi membri del MEC e quindi in grossi cartelli internazionali che schiaccerebbero i piccoli antiquari e, per quel che ci riguarda, finirebbero col disperdere, sottraendolo al nostro Paese e alla intera Europa, buona parte del nostro patrimonio artistico e storico.

Nè gioverà a infrenare il prevedibile esodo l'esercizio del diritto di prelazione sulle opere per le quali si richiede la licenza di esportazione.

Già lo Stato, venuto meno logicamente l'obbligo dell'esportatore di attribuire il prezzo alla cosa (un prezzo che la esistenza della tassa, s'è detto, rendeva equo), si trova nella posizione, non certo felice, di chi mostrando interesse all'acquisto deve per primo proporre il prezzo della compravendita. Ad aggravare la situazione è valsa poi, inavvertitamente, la introduzione, rispetto al testo originario del disegno di legge, della facoltà per l'esportatore di rinunciare alla esportazione una volta ricusato il prezzo of-

ferto dal ministro e ancor prima della sua determinazione da parte della commissione istituita dall'articolo 37 della legge n. 1089 del 1939.

Di guisa che, l'esportatore medesimo potrà riproporre la sua domanda di licenza via via ai vari uffici di esportazione sino a trovare il varco di cui dicevamo poc'anzi.

Se si voleva consentire all'esportatore di rinunciare alla chiesta esportazione, dovevansi in pari tempo prevedere delle norme di cautela statuendo in ogni caso l'obbligo per l'ufficio dinanzi al quale la domanda di licenza, di poi rinunciata, era stata proposta, di informare della vicenda tutti gli altri uffici.

E sempre in tema di diritto di prelazione sarebbero indispensabili per il suo effettivo esercizio — come è stato saggiamente rilevato dallo stesso relatore — mezzi finanziari ben notevoli, quali imporrà il prevedibile copioso afflusso di opere d'arte agli uffici di esportazione in seguito alla soppressione della tassa; quei mezzi che non pare sussistano in larga misura nei fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione se si propone, all'articolo 6 del disegno di legge in esame, di fronteggiare la minore entrata valutata in 20 milioni di lire per anno (il che non collima, ci si consenta, con i 44-70 milioni dichiarati quale cifra modesta dalla nostra difesa dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee a riprova della non fiscalità della famosa tassa), se si propone, ripetiamo, di sopperirvi con riduzioni di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del predetto Ministero per l'anno 1971 e per i successivi, capitolo che, se non andiamo errati, è quello che concerne il funzionamento dei musei e di per sè non proprio opulento.

Onorevole Presidente, le considerazioni che siamo andati esponendo danno la ragione del nostro dissenso dal disegno di legge in discussione.

Vogliamo augurarci ch'esso sia riesaminato per la ricerca di più validi strumenti di garanzia, quali potranno bene essere suggeriti anche dalla più ampia prospettiva di giudizio offerta dalle conclusioni, ormai pros-

sime, della commissione Papaldo e dalla necessaria preventiva intesa con gli altri Stati membri della CEE per la statuizione di comuni misure di tutela verso i Paesi esterni. Chè altrimenti porremmo in essere delle norme che non eviterebbero una inarrestabile progressiva falcidia di quel nostro patrimonio di civiltà che abbiamo il dovere di salvaguardare per il nostro Paese non meno che per tutte le nazioni. (*Applausi dal centro-destra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano. Ne ha facoltà.

ROMANO. Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione oggi al Senato è, a mio avviso, uno dei provvedimenti più gravi che la quinta legislatura repubblicana si trovi ad esaminare in relazione alla tutela effettiva degli interessi del nostro Paese. Di questo sembrava fossero convinti tutti i colleghi quando, qualche mese fa, fu sospesa la discussione del disegno di legge su richiesta del senatore Codignola in attesa che fossero adottate determinate misure di tutela del patrimonio artistico, nell'ambito delle quali poteva anche inquadrarsi il problema dell'abolizione della tassa di esportazione per le opere d'arte. Mi pare che nulla di nuovo sia intervenuto rispetto al momento in cui il senatore Codignola faceva in quest'Aula considerazioni condivise da tutti i Gruppi del Senato. Eppure oggi ci troviamo inspiegabilmente a dover discutere questo disegno di legge, che viene esaminato in Aula dietro richiesta precisa del Gruppo comunista il quale si è opposto a che un provvedimento di così vasta portata venisse discusso in sede deliberante in Commissione.

Si tratta di un provvedimento di estrema gravità; e voglio sottolineare questo non con le mie parole, che potrebbero essere intese come le parole di un oppositore politico che per amore del ruolo che deve assolvere è costretto a dire di no, ma con le parole della Direzione generale delle antichità e belle arti. Quando per la prima volta si prospettò la questione — ed era an-

cora in vita la Commissione parlamentare di indagine sui problemi del patrimonio artistico in Italia — la Direzione generale delle antichità e belle arti così scriveva rivolgendosi alla Commissione parlamentare medesima: « Il Ministero ha espresso la convinzione che una completa liberalizzazione del mercato antiquario provocherebbe la progressiva falcidia del suo contenuto a vantaggio dei Paesi della CEE di più alto livello economico, fino a determinare praticamente l'esaurimento della stessa materia che il trattato intende proteggere ». Queste stesse osservazioni il Ministero della pubblica istruzione e il Governo italiano mi pare abbiano fatto in sede comunitaria quando si è proposta l'abolizione della tassa, e questo parere è ampiamente condiviso da tutti gli uomini di cultura italiani e da tutte le istituzioni culturali italiane.

In aggiunta a quello della Direzione generale delle antichità e belle arti, desidero leggere anche il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione espresso in occasione della discussione del precedente disegno di legge nella quarta legislatura repubblicana: « La prima e la seconda sezione del Consiglio superiore riunite, avendo presa visione del disegno di legge contemplante l'esenzione dal pagamento della tassa per l'esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità europea, fanno presente che ciò equivarrebbe all'abolizione radicale della tassa sulla esportazione delle opere di antichità e d'arte, essendo evidente che i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea diverrebbero immediatamente i canali delle esportazioni dirette verso non importa quale Paese europeo o di altro continente. Ciò premesso, le due predette sezioni del Consiglio superiore ritengono proprio dovere segnalare all'onorevole Ministro che l'abolizione di fatto della tassa sull'esportazione delle opere di antichità e d'arte costituirebbe un incentivo non soltanto pericoloso, ma irrimediabilmente deleterio al già troppo frequente esodo di opere d'arte e la certissima causa di un rapido impoverimento del patrimonio artistico del Paese. Si osserva infatti che la tassa sull'esportazione delle opere d'arte non

è una misura fiscale, ma una misura di protezione del patrimonio culturale e artistico della nazione e come tale non può formare oggetto di trattative e accordi internazionali rivolti a disciplinare il regime della produzione e degli scambi.

Si rileva che l'articolo del disegno di legge, con il quale è riservata all'onorevole ministro della pubblica istruzione la facoltà di stabilire con propri decreti i divieti e le restrizioni all'esportazione delle opere di antichità e d'arte, non viene nel fatto a porre alcun limite alla libera esportazione perchè, essendo il diritto di acquisto da parte dello Stato praticamente non esercitabile per l'esiguità dei mezzi disponibili, non rimarrebbe allo Stato altro mezzo di protezione che il divieto di esportazione ovviamente applicabile solo ad opere di eccezionale importanza.

In seguito a tali considerazioni, le ricordate sezioni del Consiglio superiore ritengono che una revisione delle norme relative all'esportazione e alla relativa tassa non possa non rientrare nel quadro di un generale riassetto dell'apparato giuridico per la tutela del patrimonio culturale; e poichè appunto a tale riassetto si sta provvedendo chiedono all'onorevole Ministro di impedire che esso venga prematuramente compromesso con l'emanazione di una legge parziale la cui applicazione sarebbe gravemente dannosa per il patrimonio culturale e artistico della nazione. Chiedono inoltre all'onorevole Ministro di voler portare il presente voto a conoscenza della Commissione istruzione del Senato della Repubblica prima della discussione del citato disegno di legge ».

Questo parere del Consiglio superiore delle belle arti, onorevoli colleghi, è del 12 aprile del 1967. Dal 12 aprile del 1967 niente di nuovo è intervenuto nell'amministrazione italiana che possa aver attenuato quei danni gravissimi che il Consiglio superiore denunciava in vista dell'approvazione del disegno di legge di abolizione della tassa sull'esportazione delle opere d'arte.

Abbiamo una voce di dissenso, la voce dei mercanti d'arte, la quale purtroppo già nel 1967 era rappresentata dall'allora mini-

stro del commercio con l'estero, senatore Tolloy, che diceva: « Come ministro del commercio con l'estero osservo che l'Italia non ha un mercato d'arte e che la sola liberalizzazione potrà crearlo. I centri mondiali sono: Londra, Parigi, New York. L'interscambio dei beni artistici e culturali per l'Inghilterra è dell'ordine di circa cento miliardi all'anno, in confronto a 7 miliardi per l'Italia ». Questa è la voce dei mercanti d'arte che credo non debba riguardare il Senato della Repubblica nel momento in cui si accinge a decidere su un provvedimento dell'importanza di quello che è al nostro esame. Chi ha interesse infatti a creare un mercato internazionale degli oggetti d'arte? Non possiamo avere nessun interesse noi che siamo un Paese povero di capitali e quindi non abbiamo la possibilità di importare da altri Paesi della Comunità europea opere d'arte. Possono essere interessati gli altri Paesi che potranno in questo modo impoverire il nostro patrimonio artistico e, attraverso l'afflusso di grossi capitali dall'estero, portarci via quello che ancora ci rimane, non essendo stato ancora rubato o distrutto dagli interventi scriteriati di questi anni.

Con questo provvedimento, onorevoli colleghi, non liberalizziamo l'esportazione delle opere d'arte esclusivamente nei confronti dei Paesi della Comunità economica europea; sia ben chiaro che con questo provvedimento liberalizziamo l'esportazione di opere d'arte nei confronti di tutti i Paesi del mondo. Infatti tra i Paesi della Comunità l'Italia è il solo Paese che abbia una tassa di esportazione sulle opere d'arte. Tutti gli altri Paesi della Comunità hanno delle leggi protezionistiche di altro genere, per cui, abolendo la tassa sull'esportazione delle opere d'arte, le nostre opere passeranno in Germania, in Francia e, attraverso questi Paesi, andranno in Svizzera, negli Stati Uniti, in tutti i Paesi del mondo in cui esiste un commercio effettivo delle opere d'arte.

In queste condizioni mi domando se, ad esempio, non valeva la pena di richiedere alla Comunità economica europea l'adozione di un provvedimento generale di introduzione di una tassa di esportazione sulle

opere d'arte nei confronti dei Paesi terzi per impedire appunto questo passaggio dall'Italia ai Paesi della Comunità e dai Paesi della Comunità nel mondo.

In queste condizioni, onorevoli colleghi, mi sembra assolutamente ipocrita, risibile, tale da farci pendere addirittura la faccia come legislatori, quell'articolo 5 del disegno di legge con il quale si propone addirittura l'aumento della tassa di esportazione delle opere d'arte nei confronti dei Paesi che non appartengono alla Comunità. Non ci sarà infatti nessun mercante d'arte così ingenuo da pagare questa tassa al Governo italiano quando, attraverso i Paesi della Comunità europea, può liberamente esportare su qualsiasi mercato del mondo le opere d'arte.

L'Italia perderà la faccia rispetto agli altri Paesi della Comunità, i quali, tra l'altro, rimpingueranno i loro mercati d'arte a spese nostre. Tra l'altro, onorevoli colleghi, non abbiamo nessun interesse alla creazione di un mercato internazionale dell'arte poichè, secondo il parere di tutti gli uomini di cultura, l'opera d'arte deve rimanere nel suo ambiente naturale, nell'ambiente nel quale è stata creata per essere effettivamente valutata come tale. Il solo valore che si può dare all'opera d'arte è un valore culturale, non è un valore venale. In Italia siamo purtroppo arrivati al punto che quando sono stati rubati alcuni quadri certamente invendibili sui mercati internazionali tutta la grande stampa del nostro Paese ha fornito delle cifre sostenendo che erano stati rubati quadri del valore di un miliardo, di un miliardo e mezzo, di due miliardi. Mi domando se ad un certo punto non arriveremo addirittura a dare una valutazione venale alla cupola di S. Pietro o al Battistero di Firenze! Ma come si può per un'opera d'arte usare lo stesso metro di valutazione che si adopera per qualsiasi merce che è in distribuzione nei Paesi capitalistici?

L'esportazione non serve alla cultura, la esportazione è legata esclusivamente al mercato, al prezzo.

Questa, tra l'altro, è una legge a senso unico. Che cosa importeremo noi dagli al-

tri Paesi? Quali mezzi abbiamo per poter acquistare opere d'arte da altri Paesi i quali, più ricchi di noi, saranno in condizioni di operare una spoliazione quotidiana del nostro mercato?

Gli altri Paesi esercitano tutti un protezionismo effettivo sulle opere d'arte o attraverso il divieto assoluto di esportazione, come avviene per esempio in tutti i Paesi dell'area socialista, o attraverso alcune misure di carattere diverso, come quelle adottate dagli Stati Uniti d'America dove per rimpinguare il patrimonio pubblico dei musei si rende possibile, attraverso una disposizione legislativa, pagare la tassa di successione ereditaria attraverso la consegna di opere d'arte ai musei.

In Italia non c'è niente di tutto questo: c'era solamente questa tassa di esportazione la quale bene o male — più male che bene — ha costituito comunque un correttivo, un contenimento all'esportazione delle opere d'arte negli anni scorsi. E anche questa tassa voi volete abolire.

Le vostre inadempienze, onorevoli colleghi della maggioranza, sono di una gravità eccezionale. Vi preoccupate di assolvere ai patti che avete contratto con i Paesi della Comunità europea (*pacta sunt servanda*, dice il senatore Zaccari): ma il Governo che si preoccupa di tener fede alla parola data sul piano internazionale perchè non si è preoccupato di tener fede alla parola data al popolo italiano attraverso le leggi approvate dal Parlamento che imponevano al Governo stesso e alla maggioranza l'adozione di determinate misure di tutela del patrimonio artistico che da anni il popolo aspetta e che voi non riuscite a dare al Paese? Vi preoccupate di mantenere la parola d'onore nei confronti degli altri Paesi del mondo e non vi preoccupate dei doveri e degli obblighi che vi derivano dalla legge! Sin dal 1913 lo Stato italiano è inadempiente nei confronti delle leggi. Ma non voglio arrivare così lontano, arriverò solo fino alla legge del 1939 che è tuttora in vigore. La legge 1° giugno 1939, n. 1089, la quale prevede l'emanazione di un regolamento di esecuzione della legge all'articolo 73, all'articolo 71 dice: « Per quanto riguarda le

cose mobili di proprietà privata il ministro provvederà nel termine che sarà indicato nel regolamento per l'esecuzione della presente legge alla pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 3 e al suo deposito presso le prefetture », cioè sin dal 1939, in applicazione della legge, si doveva procedere alla catalogazione delle opere d'arte esistenti in Italia. Sono passati 32 anni, tutti i governi sono rimasti inadempienti rispetto all'attuazione di una legge che comunque avrebbe potuto costituire una remora all'attuazione di un provvedimento del tipo di quello che discutiamo e non si è fatto niente!

Lo stesso invito della CEE all'Italia a rivedere la sua legislazione, onorevoli colleghi, non è di cinque o sei mesi fa, ma è un invito fatto al Governo italiano nel gennaio 1960. Da allora si sarebbero potuti adottare tutti i provvedimenti utili e necessari per la protezione del patrimonio artistico provvedendo conseguentemente all'abolizione della tassa di esportazione delle opere d'arte; sono passati 11 anni e non avete fatto niente! Vi preoccupate di tener fede solo alla parola data nei confronti degli organismi comunitari.

Ancora, per legge della Repubblica la Commissione d'indagine sul patrimonio artistico avrebbe dovuto dettare, come ha dettato, istruzioni al ministro che avrebbe dovuto presentare al Parlamento entro il 30 settembre 1966 i provvedimenti legislativi di tutela del patrimonio artistico. Sono passati cinque anni da quella data: il Parlamento e il popolo italiano aspettano ancora che il Governo faccia fronte ai suoi impegni dettati dalla legge! La Commissione parlamentare d'indagine proponeva appunto, tra le altre misure, l'abolizione della tassa di esportazione delle opere d'arte. D'accordo, senatore Zaccari, però la Commissione di indagine diceva esattamente questo: « In conformità con i principi accolti nelle precedenti dichiarazioni per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali sono da sopprimere le tasse... »; le precedenti dichiarazioni sono: l'autorizzazione ai soprintendenti ai quali potrebbe sostituirsi il consiglio nazionale dei beni culturali, il veto del ministro, la possibilità di permuta con gli

altri Stati, l'esercizio effettivo del diritto di prelazione da parte del Governo italiano. Nessuno di questi provvedimenti è stato finora adottato e voi vi preoccupate solamente di abolire la tassa di esportazione sulle opere d'arte!

Senatore Zaccari, nella sua relazione al disegno di legge lei dice giustamente, e sono d'accordo, che « per rendere la legge concretamente operante sarà necessario da una parte aumentare i fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio del diritto di prelazione e dall'altra predisporre la catalogazione del patrimonio artistico nazionale ». Senatore Zaccari, il Governo ha presentato il disegno di legge per la catalogazione del patrimonio artistico, la Commissione lo ha preso in esame alcune settimane fa; ebbene, non è stata solo l'opposizione ma tutta la Commissione a decidere di non poter esaminare quel provvedimento perchè era assolutamente inadeguato. Comunque, anche se oggi avessimo approvato un provvedimento per la catalogazione delle opere d'arte, dovrebbero passare alcuni anni prima che la catalogazione possa essere fatta. Ma lei dice giustamente che bisognerebbe aumentare i fondi perchè il ministro della pubblica istruzione possa esercitare il diritto di prelazione. Ma sa, senatore Zaccari, che il capitolo 5061 del bilancio della pubblica istruzione, che prevede appunto lo stanziamento di fondi per l'esercizio del diritto di prelazione, quest'anno è stato ridotto? « Capitolo 5061, bilancio della pubblica istruzione: spese per acquisti anche per l'esercizio del diritto di prelazione ed espropriazioni per pubblica utilità di immobili di interesse archeologico e monumentale e di cose mobili di interesse artistico »; nel bilancio del 1971 erano stanziati 4 miliardi di lire, nel bilancio del 1972 (quello che sarà discusso la settimana prossima dal Senato) sono stanziati in meno 1 miliardo e 710 milioni di lire; complessivamente, nel bilancio 1972 sono stanziati solamente 2 miliardi e 290 milioni rispetto ai 4 miliardi dell'anno scorso. Come si spiega allora questa sua affermazione, senatore Zaccari, secondo la quale l'abolizione della tassa di esportazione

dovrebbe coincidere con l'aumento dei fondi a disposizione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del Governo?

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è assolutamente improponibile. Voi della maggioranza vi preoccupate di dare una risposta agli organismi comunitari, ebbene questa risposta è possibile darla nell'ambito della legalità internazionale, nell'ambito dell'impegno che avete assunto in sede comunitaria. Una sola risposta può dare il Governo italiano in questa situazione alla CEE ed è il blocco completo della esportazione di tutte le opere d'arte fino a quando non saranno stati adottati i provvedimenti di tutela proposti dalla Commissione di indagine e che il Parlamento vorrà esaminare. Non si tratterebbe di un danno enorme per il nostro Paese; l'onorevole Tolloy, quale ministro del commercio estero, dichiarava nel 1967 che il mercato internazionale aveva dato all'Italia solamente sette miliardi di lire in questo settore. Se bloccassimo completamente l'esportazione delle opere d'arte, in attesa dei provvedimenti che dovranno essere adottati a tutela del nostro patrimonio artistico, saremmo nell'ambito della legalità, tutelaremmo adeguatamente il nostro patrimonio e non arrecheremmo alcun danno alle finanze dello Stato italiano.

Questa è la proposta precisa che vi facciamo in alternativa al disegno di legge al nostro esame. E per passare poi anche ad un esame del testo che la maggioranza ha presentato, debbo dire, a vergogna di chi lo ha scritto, che questo disegno di legge viene presentato al Senato con lo scopo di realizzare una migliore tutela del patrimonio nazionale, ma chi ha compilato questo testo deve ancora dimostrarci come dall'approvazione di questo provvedimento possa venire una tutela del nostro patrimonio artistico.

Entriamo nel merito di qualcuno dei suoi articoli: all'articolo 2 voi dite che il ministro della pubblica istruzione può dichiarare con provvedimenti generali ed in via preventiva che siano escluse dalla esportazione determinate categorie di cose di interesse arti-

stico; mi pare che questo termine sia ripreso anche dall'emendamento presentato dai senatori Zaccari e Codignola. Ma quali sono le cose di interesse artistico? Date una delega al Governo perchè le definisca, ma il problema rimane ugualmente. Faccio un esempio: i candelieri possono essere cose di interesse artistico; potranno esserci decine di migliaia di candelieri che non hanno alcun valore e alcuni che, inquadrati nel loro ambiente artistico naturale, hanno un pregio e un valore inestimabili. Allora cosa fa il ministro: include tra le cose che possono essere esportate tutti i candelieri o no? Analogamente per i vasi greci; ci sono opere che vengono presentate proprio come imitazioni di vasi antichi. Come farete a dare una valutazione precisa sulla autenticità di un pezzo che non è antico e che invece viene presentato per la esportazione come copia o viceversa? Fra l'altro devo dire che l'articolo 5 mi pare sia superfluo ed ipocrita; è inutile che voi aumentiate la tassa di esportazione verso i Paesi terzi quando non ci sarà nessun mercante di opere d'arte così ingenuo da far passare attraverso la dogana italiana il pezzo che vuole esportare, mentre ha la possibilità di risparmiare agevolmente passando attraverso i Paesi della CEE.

Ho visto inoltre gli emendamenti che sono stati presentati, però anche questi emendamenti non risolvono nessun problema.

Quando voi all'articolo 1 dite che sono le soprintendenze alle antichità e belle arti o quelle ai beni librari o quelle archivistiche che devono decidere se un'opera d'arte può essere esportata o no, non voglio rispondervi con le mie parole di incompetente, ma con le parole del professor Luigi Salerno che è il direttore dell'ufficio esportazione degli oggetti d'arte di Roma. Egli dice: « Sarà difficile porre il veto di esportazione su opere che non siano capolavori di eccezionale interesse perchè, se si scende ad un livello di poco inferiore, diventa molto difficile stabilire criteri uniformi ed equi.

Ritengo necessario, ai fini della tutela, che le soprintendenze provvedano alla revisione ed al completamento del catalogo del patrimonio artistico in mani private, vin-

colando specialmente le collezioni di origine storica, importanti nel loro complesso, i cui pezzi singoli, presentati alla spicciolata, magari a uffici di esportazione di sede diversa e lontana da quella di origine, non rivelano in sé l'interesse che hanno nel loro ambiente o nell'insieme della raccolta e quindi non possono essere esattamente valutati come importanti, fermati, vincolati *in extremis* ».

Mi pare che a questa obiezione non rispondono nemmeno le proposte che voi formulate, onorevoli colleghi, con i vostri emendamenti. Tra l'altro, l'articolo 2 è assolutamente incostituzionale perchè qualsiasi delega data al Governo deve dettare le direttive della delega e nel disegno di legge si dovrà dare comunque una definizione delle « cose di interesse artistico ».

Inoltre nell'articolo 4 prevedete ancora la possibilità di esercizio della facoltà del diritto di prelazione da parte del Ministero della pubblica istruzione entro 90 giorni dalla presentazione dell'opera da esportare, ma mi dovete dire come si concilia questa vostra affermazione con la diminuzione che, nel fondo specifico di bilancio per il 1972, è stata fatta per questo capitolo.

Non mi dilungo. Credo di avere dimostrato abbondantemente, e non con mie dichiarazioni, come l'approvazione di questo disegno di legge possa essere deleteria per il nostro Paese. Voi che vi preoccupate di dover dare una risposta agli organismi internazionali comunitari, non avete la stessa preoccupazione nei confronti del popolo italiano che da anni aspetta l'approvazione di provvedimenti di tutela effettiva del patrimonio artistico del nostro Paese; voi che vi preoccupate di dover dare un'immediata risposta agli ambienti comunitari, secondo noi, potreste dare una sola risposta: quella del blocco delle esportazioni in attesa dell'adozione dei provvedimenti di tutela che da anni avremmo dovuto approvare in relazione ad impegni legislativi.

Se non volete fare questo, vi assumerete la completa responsabilità nei confronti di tutto il mondo della cultura italiana che protesta contro questo provvedimento. Noi

da parte nostra, se la maggioranza è disponibile ad un discorso di questo genere: blocco completo di ogni esportazione in attesa dei provvedimenti di tutela, possiamo dichiarare la nostra disponibilità ad adottare in questo ambito anche il provvedimento di soppressione della tassa di esportazione delle opere d'arte che non avrebbe più alcun senso in una situazione del genere. Se volete invece approvare questo provvedimento, ve ne assumerete piena e completa responsabilità.

Non presenteremo emendamenti perchè questo disegno di legge, a nostro avviso, non è assolutamente emendabile e proponiamo già da questo momento che il Senato non passi alla discussione degli articoli del disegno di legge in base all'articolo 96 del Regolamento dell'Assemblea. *(Applausi dall'estrema sinistra)*.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Codignola. Ne ha facoltà.

C O D I G N O L A . Onorevole Ministro, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, ho ascoltato con molta attenzione gli interventi dei tre colleghi che mi hanno preceduto, le cui preoccupazioni e motivazioni sono sostanzialmente condivise dal nostro Gruppo: tant'è che, proprio come ricordava il collega Romano, per un mio intervento il 16 giugno di quest'anno la nostra Aula decise di rinviare a maggior studio la questione oggetto dell'odierno dibattito, senza prendere provvedimenti affrettati. Questo studio è avvenuto con l'attenzione che il problema merita e con la passione che anima egualmente tutti i Gruppi politici che vogliono la salvaguardia del patrimonio artistico del nostro Paese.

Il senatore Romano deve rendersi conto che non soltanto il suo Gruppo ha così gravi preoccupazioni per la ricerca di una soluzione quanto più equa possibile, ma non posso nascondere una certa meraviglia nell'ascoltare una così fervida difesa di ufficio di una legge quale la 1089 che reputo, soprattutto per quanto riguarda il problema specifico che ora ci interessa, una legge da modifica-

re, perchè assolutamente incapace di garantire la tutela del patrimonio artistico.

La legge 1089, che è oggetto, sotto molti aspetti, di numerose critiche presenta una estrema debolezza attuativa proprio per quanto riguarda il problema dell'esportazione. Il meccanismo della legge si fonda sulla presunzione che l'esportatore, dovendo denunciare il valore e poichè esiste un diritto di prelazione dello Stato, denunci un basso valore per non incorrere nella tassa e quindi metta lo Stato in condizioni di facilità per esercitare la prelazione, ovvero sia costretto a denunciare un alto valore e pagare un'elevata tassa se tale prelazione vuole evitare. È ben comprensibile che questo meccanismo non rappresenta una forte garanzia per la ragione che del resto il senatore Romano ha poco fa illustrato: un meccanismo di questo genere infatti per funzionare dovrebbe consentire al Ministero della pubblica istruzione di disporre di fondi estremamente elevati per esercitare la prelazione ogni volta che lo ritenesse opportuno. Se così non è, il meccanismo non può funzionare, come in effetti non funziona.

Il senatore Romano, che si è preoccupato come me di controllare la situazione effettiva, dovrebbe sapere che attualmente passa attraverso gli uffici esportazione un numero grandissimo di opere di interesse artistico perchè in realtà la legge attuale tutela, nel modo imperfetto che si è detto, solo cose di elevato valore artistico, senza precisare in alcun modo quale sia il metodo per stabilire l'importanza della cosa stessa. La legge infatti come sapete parla di cose di interesse artistico e storico, la cui esportazione può costituire danno ingente per il patrimonio nazionale, senza stabilire con quali garanzie questo ingente danno debba essere accertato, da chi e con quale criterio.

Sicchè, onorevoli colleghi, cercare la difesa del nostro patrimonio artistico in tema di esportazione sbandierando gli articoli 35, 37 e 39 della legge del 1939 è per lo meno un'ingenuità, tant'è vero che il nostro patrimonio si è gravemente impoverito proprio dal 1939 ad oggi, passando attraverso le maglie di questa legge. Sicchè penso che il problema non sia semplicemente quello di espi-

mere l'opinione che è stata espressa da molte fonti autorevoli circa la necessità di assicurare una maggiore e non una minore protezione del patrimonio artistico nell'occasione, in cui ci troviamo, di adeguarci ad una sentenza della Corte internazionale, ma sia altresì quello di indicare proposte concrete attraverso le quali sia possibile realizzare questo obiettivo.

Credo che la proposta di mantenere in ogni caso la norma fissata dalla legge 1089 non risolva in alcun modo la questione e ci esponga inevitabilmente a sanzioni, di fronte alla possibilità di una seconda sentenza per mancata esecuzione di obblighi internazionali.

Come è noto, il trattato di Roma non vieta anzi contempla la necessità di norme di tutela all'interno delle singole legislazioni nazionali; vieta soltanto che le norme di tutela si manifestino attraverso un dazio di esportazione. Quindi sta alla fantasia legislativa dei singoli Stati di eliminare la tassa di esportazione e contemporaneamente stabilire forme diverse che garantiscano una valida protezione. Il senatore Romano ha proposto la pura e semplice soppressione dell'esportazione. Io vorrei che gli onorevoli colleghi si rendessero conto che così posta la questione pare difficilmente accoglibile anche per ragioni costituzionali; cioè pare difficile semplicemente sopprimere una parte del più largo capitolo dell'esportazione anche perchè l'esportazione di opere di arte comprende una miriade di piccoli oggetti su cui gli uffici esprimono anche oggi parere favorevole. Di questi oggetti una grandissima parte sono privi di reale valore artistico, mentre è vero quanto dice il senatore Romano che vi possono essere oggetti singoli di scarso valore artistico, che però appartengono ad un contesto culturale che li rende importanti.

Se da un sarcofago romano viene staccata una statuetta la quale viene venduta separatamente, è chiaro che il valore di questa statuetta non è in se stessa ma consiste nel fatto che appartiene a quel sarcofago; questo nel caso più grossolano del distacco di una parte dal tutto. ma vi può essere anche un oggetto di artigianato artistico che tuttavia rappresenta una testimonianza importante di un de-

terminato momento della vita culturale ed artistica e quindi va protetto. La difficoltà consiste appunto nel fatto che non si può semplicemente colpire a casaccio tutto con il divieto di esportazione, perchè sotto il controllo degli uffici di esportazione arriva in grandissima maggioranza (e questo mi è stato ripetuto da diversi soprintendenti) una quantità rilevante di cose di nessun valore verso cui si dà il benessere di esportazione appunto perchè prive di valore artistico.

Una semplicistica norma di divieto lascerebbe pur sempre aperto il quesito relativo a quale sia l'organo che giudica circa l'esistenza del valore artistico di un oggetto. Sono d'accordo che dobbiamo arrivare in sostanza alla soluzione che propone il senatore Romano, cioè al divieto di esportazione delle opere che abbiano effettivo valore artistico, considerato questo valore artistico non soltanto nella singolarità dell'opera ma anche nel valore storico-culturale dell'opera in un contesto generale: ma si tratta appunto di trovare gli strumenti a ciò idonei.

Gli emendamenti che mi sono permesso di proporre con il collega Zaccari derivano da un approfondito esame insieme a molti esperti delle forme migliori per arrivare a questo risultato. Vorrei far presente all'onorevole Assemblea che di questo appunto si tratta, non di emendamenti che migliorano marginalmente il testo che ci è stato presentato, ma di emendamenti che lo modificano radicalmente. Anzitutto l'articolo 35 della legge attuale, come vi dicevo, parla di cose che producano un ingente danno in caso di esportazione. Già la proposta del Governo eliminava la parola « ingente »; ed è chiaro che l'affermazione che non si può esportare ciò che costituisce danno è così lata da consentire una politica restrittiva estremamente severa: ma naturalmente dobbiamo garantirci che questa politica sia effettivamente realizzata. In secondo luogo, nella legge vigente la protezione non si riferisce al materiale archivistico o documentale; dobbiamo aggiungere anche questo. In terzo luogo, la legge n. 1089 si riferisce a cose di interesse artistico, senza dare nessun rilievo alla natura documentaria di determinati oggetti che appunto hanno valore non per se

stessi ma in quanto esprimono una cultura. Dobbiamo aggiungerli, e non soltanto nell'ambito della CEE, ma per tutte le esportazioni, modificando in senso restrittivo l'articolo 35 della legge 1089, precisando che sono soggette a tutela anche le cose che, per essere espressione significativa di un contesto storico-culturale, qualora vengano esportate, arrecano danno al patrimonio artistico nazionale.

Chi esprimerà questo giudizio? Qui sono state avanzate delle critiche senz'altro valide, se non erro anche da parte liberale. Attualmente i giudizi vengono espressi dagli uffici di esportazione delle soprintendenze limitatamente alle opere di interesse artistico (perchè, ripeto, non sono protette le opere di interesse archivistico). Noi chiediamo che il giudizio sia espresso anche dalle soprintendenze bibliografiche, per quanto riguarda il patrimonio bibliografico, e archivistiche per quanto riguarda il patrimonio archivistico. Ma i criteri che vengono adottati da ciascuna soprintendenza sono così diversi e casuali da determinare quel fenomeno che è stato denunciato dal collega di parte liberale: lo esportatore può via via sottoporre la richiesta di esportazione a più soprintendenze fino a trovare quella dalla quale sia possibile ottenere la licenza. Chiediamo che i criteri ai quali si deve attenere l'amministrazione per concedere la licenza siano criteri di uniformità nazionale e vengano dettati dai ministri competenti in modo che le soprintendenze e gli uffici regionali abbiano davanti a sé un *iter* preventivamente stabilito per formare il proprio giudizio.

Si tratta di un sistema estremamente restrittivo, che confina con il divieto assoluto di esportazione. È inutile dire infatti che chiedendo un motivato giudizio, che chiama in causa la responsabilità personale del funzionario e che deve attenersi a criteri di carattere generale dettati dall'amministrazione centrale, di fatto si crea un ostacolo ben altrimenti superiore a quello esistente nell'attuale legislazione: un ostacolo che non si riferisce soltanto all'esportazione nell'ambito europeo ma che colpisce anche le esportazioni extraeuropee.

Ma vi è qualche cosa di molto più importante. L'articolo 2 già nel testo del Governo prevedeva una possibilità addirittura assoluta di vietare l'esportazione per determinate categorie di oggetti. Ora, non soltanto abbiamo ritenuto opportuno aggiungere, a questi oggetti, anche il materiale archivistico-documentale di cui si diceva, ma abbiamo aggiunto le parole « per periodi definiti » intendendo con ciò consentire per l'appunto ciò che viene chiesto, che in attesa di una legislazione generale rinnovata sulla tutela del patrimonio, il Governo possa intervenire molto largamente anche con divieti generalizzati. L'articolo 2 dà al Governo un potere estesissimo per quanto riguarda la possibilità di vietare non soltanto la esportazione di interi gruppi di oggetti, come ad esempio gli incunaboli...

R O M A N O . Perchè non ce lo arroghiamo noi questo diritto di vietare?

C O D I G N O L A . Questo si può fare benissimo, però, senatore Romano, vorrei confermare che non possiamo limitarci ad arroccarci sulla legge 1089 perchè questa legge per esempio degli incunaboli non parla nemmeno. Attualmente purtroppo gli incunaboli, come fanno i bibliotecari italiani, se ne possono andare tranquillamente all'estero perchè non esiste divieto legislativo.

Suggeriamo ancora altre due notevoli remore. La prima è quella di cui si parla all'ultimo comma del nostro emendamento, relativamente alla prevista inventariazione di tutto il materiale artistico italiano. Ebbene, quale mezzo più sicuro per spingere questo processo, che deve essere messo in atto rapidamente, se non quello di vietare comunque l'esportazione degli oggetti che non siano stati preventivamente inventariati? È chiaro che gli esportatori saranno spinti dal loro stesso interesse a denunciare il patrimonio artistico di cui dispongono, altrimenti non potranno neanche iniziare la pratica di esportazione.

Abbiamo proposto inoltre di portare da 60 a 90 giorni il termine entro il quale il ministro della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare. Bisognerà inoltre aggiungere:

« ... o il ministro dell'interno » perchè ci si riferisce anche al patrimonio archivistico.

A questo riguardo vorrei far presente che la questione della prelazione aveva una validità allorquando vi era l'obbligo di una denuncia di valore agli effetti dell'imposta, perchè tale denuncia era legata all'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato. Ma se viene meno la tassa, la prelazione non ha più il valore di prima; e il secondo comma dell'articolo 4, nel testo emendato, propone che per i Paesi rispetto ai quali cade la tassa sia lo Stato a proporre il valore. Lo Stato cioè ha un mezzo estremo, oltre a quelli che ho indicato, per impedire l'esportazione di un'opera d'arte; attribuire a quest'opera d'arte un valore molto superiore a quello effettivo, sottraendola così di fatto al commercio.

Credo francamente che questa serie di proposte sia meritevole di attenzione non polemica, senatore Romano, perchè tutti qui siamo mossi dall'esigenza che muove lei, anzi riteniamo che questa sia l'occasione per estendere anche ai Paesi esterni alla CEE una disciplina migliore rispetto alla legge 1089. Non ci sentiamo infatti per niente tutelati da questa legge e riteniamo che l'occasione di rispettare un nostro obbligo internazionale debba essere colta per eliminare la tassa di esportazione anche per i paesi extraeuropei, purchè anche ad essi si applichino le norme che si propongono per l'esportazione nei Paesi della CEE.

La questione, infine, dei limiti di valore per quanto riguarda l'esportazione mi sembra sia stata erroneamente intesa dal senatore Romano. Il provvedimento che ci è stato sottoposto prevedeva dei massimali per far scattare le percentuali superiori di imposta; fino a un milione e duecentomila, l'8 per cento; fino a 6 milioni, il 15 per cento, eccetera. Questa era una rivalutazione della scala prevista nella legge in base alle modifiche nel valore della moneta. Noi proponiamo che i vari scatti avvengano a cifre inferiori. Quindi di fatto aumentiamo...

R O M A N O . Non serve più.

C O D I G N O L A . Credo che non serva più mantenere il sistema della tassazione in

generale, ma chi crede in questo sistema non può affermare che non serve più perchè evidentemente applichiamo una tassazione maggiore. Quindi o il sistema della tariffa doganale non serve — ed io credo che non serva più — e allora dobbiamo applicare generalmente una serie di altre misure al fine di rendere più difficile l'esportazione delle opere d'arte dal nostro Paese a tutti i Paesi, o serve, e allora, nei margini in cui può essere adottato, dato che non possiamo più adottarlo rispetto ai Paesi europei, è preferibile diminuire i limiti oltre i quali scatta una percentuale maggiore di tariffa. Mi pare che questo sia ovvio.

Onorevoli colleghi, personalmente non credo — il senatore Zaccari dirà poi che cosa ne pensa — che si voglia porre l'Aula di fronte ad una proposta *ne varietur* poichè qui non si tratta di maggioranza o minoranza, ma di un problema che dobbiamo risolvere tutti insieme. Non credo infatti che vi sia alcun gruppo politico che abbia interesse a rendere più facile l'esportazione: almeno, lo devo escludere. Dobbiamo quindi tutti insieme vedere se le proposte che facciamo siano preferibili all'attuale legislazione o se sia possibile farne altre. Quello che mi

pare non si possa accettare è la critica, senz'altro validissima, all'attuale situazione senza proporre diverse più valide soluzioni, che siano applicabili legislativamente. Se qualcuno ha altre proposte da fare, per parte mia sono disponibilissimo ad esaminarle.

L'obiettivo che il senatore Romano proponeva, quello cioè di rendere difficile o addirittura impossibile l'esportazione in attesa che entri in vigore la nuova legislazione, è in sostanza contenuto nelle nostre proposte. Infatti non soltanto attraverso gli impegni che deleghiamo al Governo, ma addirittura attraverso le deliberazioni legislative che fin da ora proponiamo, l'esportazione viene di fatto assoggettata ad un tale numero di remore, di controlli, di revisioni che dovrebbe essere raggiunto il fine, che ci proponevamo, di evitare più gravi pericoli per il patrimonio nazionale.

Vorrei dire per tranquillità degli onorevoli colleghi che i nostri emendamenti derivano da un'attenta e paziente ricognizione della situazione fatta attraverso gli esperti, le associazioni, i soprintendenti, le direzioni generali, il Consiglio superiore che a suo tempo avevano espresso le loro perplessità.

Presidenza del Vice Presidente SPATARO

(Segue CODIGNOLA). Quando abbiamo ascoltato questi esperti per conoscere quali fossero in concreto le proposte che potevano sottoporci, non sono emerse cose molto diverse da quelle che ora presentiamo all'attenzione dell'Assemblea. Spero che l'Assemblea voglia prendere atto di ciò come di uno sforzo fatto in comune per giungere ad una soluzione soddisfacente di questo grave problema che certamente non deve essere risolto contro la volontà di nessuno. Ritengo sia necessario giungere ad una soluzione che trovi d'accordo tutto lo schieramento politico. La delicatezza della questione non può lasciare il più lontano dubbio che vi sia qualcuno in quest'Aula che opera

non per la salvaguardia del patrimonio artistico del Paese ma per interessi privati più o meno confessabili.

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Premoli. Ne ha facoltà.

P R E M O L I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, le gravi riserve giuridiche mosse al disegno di legge in esame dal senatore Arena sono il frutto di una negligenza grave da parte del nostro Governo, che è giunto alla stesura di questa legge, conpendola al di fuori del contesto di una legge più ampia, quella che il MEC avrebbe dovuto o dovrebbe varare, nei riguardi della

esportazione delle cose di interesse artistico e storico verso i Paesi terzi.

In altri termini, se, oggi, il commercio interno alla Comunità europea prevede l'abolizione dei dazi e se la Corte di giustizia ha richiamato il nostro Paese all'ossequio della legge, resta aperto (di qui il nostro *j'accuse* al Governo) il problema di una legislazione che avrebbe dovuto essere uniforme, da parte della Comunità, nei riguardi dei Paesi terzi.

Il non aver sollecitato la connessione tra le due leggi (quella che concerne il traffico entro i confini del MEC e quella tra i vari Paesi del MEC e i Paesi terzi) ci mette, oggi, in un grave disagio. Le considerazioni e gli argomenti che il senatore Zaccari ha addotto, nella sua relazione, non sono certo di poco conto. Ma non è, neppure, di poco conto il rischio cui la legge odierna ci espone, quello di trasformarci in fornitori di beni culturali a Paesi che potranno « ammobiliarsi » e nobilitarsi con opere d'arte italiana, in transito nel MEC, pronte a riprendere il viaggio per la destinazione finale.

Ciò premesso, voglio ripetere qui quanto ho già detto in Commissione e, cioè, che se fossimo liberi dal peso di queste riserve, non saremmo affatto ostili allo spirito della legge, poichè è indubbio che essa ci aiuta a liberarci da una certa mentalità municipalistica, dal vedere, cioè, le cose all'ombra del nostro campanile.

Non mi stancherò di ribadire che se non sopravvivessero le preoccupazioni di cui parlava il collega Arena e che sono il frutto di una politica delle arti condotta senza impegno e con superficialità, noi oggi non sollevaremmo obiezioni di sorta. In quanto cittadini europei o, se si vuole, cittadini del MEC, dobbiamo ammettere che l'Italia è ricca di beni artistici, ma la Francia, la Germania ed il Benelux non sono terre infeconde e se ci possono preoccupare gli esodi, non dobbiamo ignorare anche la possibilità delle acquisizioni, poichè ogni mercato non è mai a senso unico. D'altro canto, una comunità socialmente più aperta e più avanzata esige una gestione dei beni culturali anch'essa più aperta, più libera da vincoli e, al limite, più spregiudicata. Anche in questo campo chi più

ha, più deve dare ed è da reazionari opporsi ai viaggi delle opere d'arte. Se anche i viaggi comportano qualche rischio, per l'incolumità delle stesse, non ci si può sottrarre a soddisfare una più viva e diffusa sete di sapere e di vedere.

Opporsi, come si è fatto, a che, per esempio, un gruppo di opere d'arte veneziane facesse il giro del mondo, nel momento in cui rimbalza di Paese in Paese l'appello ad aiutare Venezia malata, rivela una mentalità ottocentesca.

La gestione italiana delle cose dell'arte è paradossalmente, al tempo stesso, chiusa e disattenta, gelosa e indifferente, portata a sequestrare nella clausura dei depositi dei musei le cosiddette « opere di scuola » e a lasciare disintegrare architetture, sculture e pitture, per mancanza di autentiche iniziative e di adeguati strumenti di tutela.

Con questa mentalità gretta e municipalistica, per fare un altro esempio, abbiamo detto « no » al Belgio che voleva acquistare, e non per portarsela via, la Villa dell'Algar di nel Parco Doria Pamphili e, ora, l'edificio secentesco sfiorirà nelle mani del Comune. Mentre, per fare un esempio contrario, sono frutto di mentalità moderna ed aperta alcune Mostre di pittura a Parigi (Chagall, Dufy) in cui i quattro quinti delle opere provenivano da paesi lontani e, addirittura, da oltre Atlantico ed erano offerte all'ammirazione di centinaia di migliaia di visitatori, gente di ogni ceto che pagava con un franco la sete di vedere.

Le mie non sono divagazioni, sono considerazioni che ci riconducono al tema della legge e che abbiamo voluto ricordare perchè fosse chiaro e il nostro punto di vista e il nostro stato d'animo.

Il disegno governativo che stiamo esaminando corrisponde al senso della storia, ma esso giunge alle Camere senza che il Governo, con la sua improvvida politica alla giornata, gli abbia predisposto la necessaria copertura da parte dei Paesi comunitari.

Così indifesa questa povera legge odierna rischia di impoverire il patrimonio culturale italiano ed europeo, trasformando l'area del MEC in un operoso « scalo di transito »

con tanto di *duty free shops* ed è questo che noi non vogliamo.

L'invito, perciò, della mia parte è quello di riesaminare il disegno di legge, tenendo anche conto delle conclusioni cui sta per giungere la commissione Papaldo e nel quadro di una preventiva intesa con gli Stati del MEC e della CEE per una maggiore salvaguardia comune del patrimonio artistico e storico nei riguardi dei Paesi terzi. Grazie. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare il senatore Baldini. Ne ha facoltà.

B A L D I N I . Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il disegno di legge n. 1366 riguardante nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico e storico entra nel novero dei provvedimenti atti a disciplinare la tutela del patrimonio nazionale e nello stesso tempo pone il nostro Paese sul piano della legislazione vigente concordata tra i Paesi della Comunità. Il relatore senatore Zaccari nella sua ordinata e chiara relazione richiama la nostra attenzione al travaglio attraverso il quale è passata la questione dell'esportazione delle cose di interesse artistico e storico. Le ragioni del contrasto sono numerose, certamente dovute alla stessa ricchezza di valori artistici del nostro Paese che ha posto l'Italia in una posizione di particolare difficoltà. Il nostro patrimonio artistico è vasto e di un valore tale che altri Paesi non possono avere. Vi sono delle ragioni di carattere storico, sociale e morale. È vero che già nella passata legislatura il problema era stato affrontato con il disegno di legge numero 1831 e discusso nella Commissione istruzione pubblica del Senato con passione e senso di responsabilità e già la Commissione della CEE aveva rimproverato il nostro Paese e minacciato, in caso di inadempimento, il ricorso alla Corte di giustizia della Comunità per la mancata applicazione delle esenzioni dall'imposta di esportazione. Noi ci siamo soffermati forse troppo a pensare e la Corte di giustizia intanto ha emesso la sua nota sentenza già dal dicembre 1968.

Che cosa fare? Zaccari risponde: *pacta sunt servanda*. Siamo d'accordo. Vi sono motivi di discussione offerti dalle disposizioni della legge 1° giugno 1939, n. 1089; in modo particolare gli articoli 9, 34, 36 e 171 del trattato di Roma sono oggetto di discussione. D'accordo: *pacta sunt servanda*, ma la cosa non è tanto semplice come si può credere dopo la sentenza della Corte.

La prima difficoltà a giustificazione del ritardo nell'applicazione della norma comunitaria è data dal volume dei valori artistici affidati fino a qualche anno fa al cuore e al senso dell'arte e del bello, alla gelosa custodia di opere ritenute parte essenziale del nostro patrimonio culturale. La seconda difficoltà è rappresentata dalla mancanza di norme legislative che disciplinano la tutela e la valorizzazione del patrimonio artistico del nostro Paese; in terzo luogo vi è la mancanza di un catalogo nazionale che raccolga tutte le indicazioni delle opere esistenti presso enti pubblici e privati per una conoscenza più esatta e per rispondere alle esigenze di conservazione, di restauro delle opere artistiche deteriorate dal tempo e spesso anche da altri fenomeni.

Il problema va pure considerato sotto nuovi aspetti di natura sociologica. Il senso dell'arte, la conoscenza del valore delle opere d'arte diventa sempre più vasto, penetra nella coscienza dei cittadini, si fa vivo ed è facilitato dalle trasformazioni tecniche, economiche, sociali e culturali della società contemporanea. Si apre indubbiamente una nuova forma di relazione, di rapporto sociale, di studio e di educazione e lo Stato, di fronte a questo fenomeno, deve aprire il grande libro dell'arte, il libro educativo ai propri cittadini, alla comunità e a tutti i popoli.

Una norma in tal senso è stata oggetto di studio, di esame e di discussione. Non posso rifare tutto l'*iter* percorso dalla commissione Franceschini e dalle altre commissioni che si sono impegnate, o lo sono tuttora, su questo problema, ma certo è che la mancata sicurezza e custodia delle opere artistiche, il processo di inquinamento, il desiderio di guadagno premono in forma tale da non lasciare più spazio ad ulteriori discussioni o analisi e impongono al Governo ed

al Parlamento l'esigenza di un intervento pronto ed immediato.

Si tratta di custodire, di salvare, di tramandare agli altri un patrimonio che è della comunità, non soltanto nostro. Ogni Paese, ogni singolo individuo, ogni popolo è soltanto il depositario, il custode, e quindi responsabile di fronte al mondo, alla storia, delle opere d'arte, delle opere artistiche.

L'alta tensione spirituale — così è stato scritto — che aveva animato i lavori della commissione Franceschini non può essere spenta. Lo Stato ha il dovere di provvedere con tutti i mezzi necessari alla salvaguardia e alla valorizzazione del patrimonio artistico, storico, archeologico e del paesaggio.

In ordine al possesso ed al godimento, occorre educare il cittadino al principio del bene comune e al gusto artistico. Vi sono forme dirette e indirette di educazione di questo principio che potrebbero essere alla portata di tutti attraverso la stampa, la radio e la televisione.

Nella relazione del Consiglio nazionale delle ricerche al Ministero per la ricerca scientifica e nella nota al bilancio della Pubblica Istruzione il problema della conservazione e valorizzazione delle opere d'arte appare in tutta la sua drammaticità. Mi sono chiesto spesso il perchè della lentezza di certi fenomeni.

La legge proposta dalla Commissione di indagine per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, archeologico, artistico e del paesaggio risale al 26 aprile 1961 e il 10 maggio del 1966 il Presidente presentò al Ministro della pubblica istruzione la relazione ricca di entusiasmo, di volontà, di indicazioni, di orientamento per un programma ed una azione molto precisi. Oggi discutiamo questo disegno di legge perchè siamo stati richiamati agli impegni comunitari. Domani discuteremo il disegno di legge per l'istituzione di un catalogo e di un censimento generale delle opere d'arte del nostro Paese, ma sempre con interventi non organici e ben definiti (*commenti del senatore Pellicandò*), mentre il tempo e più spesso gli uomini continuano nell'opera di distruzione del patrimonio artistico.

Al Consiglio d'Europa, nel febbraio del 1964, si sottolineava che in Italia la legisla-

zione specifica e amministrativa in materia era imperfetta, non rispondente alle esigenze ed alla situazione del Paese.

Veramente preoccupati per le fughe clandestine, le esportazioni, i traffici illeciti, si auspica una regolamentazione della materia ed una maggiore disciplina della ricchezza artistica e culturale. Dal 1964 si è tentato di fare qualcosa, ma tutto è affidato alla volontà ed alla coscienza del funzionario o del singolo cittadino e non alla fermezza della legge.

Il problema è vastissimo: dalla tutela dei beni epigrafici, degli archivi, delle biblioteche e delle zone archeologiche, si passa alla urbanistica, alla salvezza dei centri storici, alle ville, ai castelli, all'arte sacra, all'arte contemporanea.

Lo Stato avrà pur bisogno dell'aiuto della regione per la custodia e la protezione dei beni artistici. Quindi bisognerà muoversi anche in questo senso. Si tratta della cultura di tutto il Paese e l'opera d'arte è sempre espressione di alti valori umani e spirituali, è un qualcosa di vivo e di reale destinato a determinare e a suscitare nell'animo umano sentimenti e processi di educazione.

Le cose dell'arte non sono ornamenti dei musei e delle case; sono cose vive dello spirito umano. Tutto ciò che si perde per un mancato ordinamento non giustifica mai la volontà e l'impegno per la formulazione di leggi le più perfette e le più meditate.

Il senatore Zaccari afferma che il nostro compito non è quello di stabilire se la tassa all'esportazione deve essere mantenuta dopo la sentenza della Corte di giustizia, ma se gli strumenti proposti dal disegno di legge in sostituzione della tassa di esportazione siano idonei alla tutela del patrimonio artistico, storico e archeologico nazionale. Nello spirito dell'alta tensione spirituale della relazione Franceschini, appare logico che anche nella dichiarazione ottantatreesima la Commissione proponga la soppressione della tassa di esportazione. Noi chiediamo se vi sono sufficienti garanzie per lo Stato italiano a salvaguardia del patrimonio artistico. Il relatore dice di sì, ma anche nel testo abbiamo visto che l'articolo 1 prevede il divieto di esportazione di opere la cui esportazione costituisce danno per l'interesse na-

zionale, che l'articolo 2 prevede che il ministro può dichiarare escluse dall'esportazione determinate opere d'arte, che l'articolo 4 riserva al ministro il diritto di prelazione, però vorrei chiedere al relatore circa l'ultimo comma dell'articolo 3 nel testo approvato dalla Commissione, laddove si dice che « l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare », in quale misura e in quali limiti ciò sia previsto, dal momento che il testo non lo dice. A parte il fatto che la riforma tributaria può essere di avviso diverso e quindi non so quale potrà essere il parere del ministro Preti.

Alla fine dell'articolo 4 si dice anche che il ministro esercita la facoltà di prelazione proponendo il prezzo di acquisto, ovvero è il ministro che ad un certo momento propone un prezzo di acquisto, prezzo che non viene stabilito quindi da chi possiede o da chi intende esportare l'opera d'arte, ma che viene offerto dal ministro stesso: non so se si possa conciliare questo aspetto con l'articolo 3 e con l'articolo 4. È giusto comunque che le disposizioni della CEE siano pure le nostre per quanto riguarda l'esportazione delle opere d'arte.

Con l'auspicio che il disegno di legge sia approvato, si prega però il Ministro della pubblica istruzione — lo dico con animo pieno anche di amarezza — perchè il problema della protezione e della conservazione e valorizzazione delle opere d'arte e dei paesaggi sia risolto una buona volta per sempre. Se non si trova una via unica per una legge sicura il Ministro potrebbe affrontare questo problema anche con un decreto: si faccia pure il decreto! Noi perdoneremo il Ministro circa il metodo, ma avrà il nostro plauso per la sostanza ed anche per la tempestività con la quale vorrà risolvere questo problema.

Da ultimo vorrei far notare al relatore che il testo del disegno di legge parla di nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico o storico. Penso che si debba parlare di tutela del patrimonio storico, archeologico e artistico; un titolo un po' più vasto perchè venga ad abbracciare anche altri aspetti di tutto il nostro patrimonio artistico. *(Applausi dal centro).*

PRESIDENTE. Non essendovi altri iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, il quale è pregato di esprimere anche il parere sugli emendamenti presentati dal Governo.

ZACCARI, relatore. Signor Presidente, la discussione di questa sera, anche se è stata breve, effettivamente acquista una particolare importanza per la materia cui il Senato ha dovuto rivolgere la sua attenzione. Ringrazio tutti gli oratori che sono intervenuti e li ringrazio perchè, anche nella brevità dei loro interventi, hanno effettivamente approfondito alcuni aspetti fondamentali della legge che stiamo esaminando. Sulla specifica materia il Senato ha già ampiamente discusso: ricordo la seduta del 18 giugno di quest'anno quando l'Assemblea ha votato quasi all'unanimità un ordine del giorno presentato dai Gruppi della maggioranza con il quale il Governo era impegnato a presentare, entro il 31 dicembre, provvedimenti organici per la ristrutturazione del settore. Noi auspichiamo oggi che effettivamente il Governo voglia rispettare la data del 31 dicembre in modo che il Parlamento possa essere messo in grado di affrontare e di discutere su tutta la vasta, complessa, delicata materia che riguarda il patrimonio artistico nazionale. Desidero pure precisare un altro fatto: presso la 7ª Commissione del Senato è stato istituito un sottocomitato il quale ha avuto l'incarico dal presidente della Commissione, senatore Russo, di elaborare un provvedimento che raccolga sia i disegni di legge già presentati e depositati al Senato: agevolazioni fiscali in materia di antichità e belle arti, comandi di professori nelle scuole e istituti di istruzione secondaria, norme concernenti la ricognizione, il rilevamento e la catalogazione del patrimonio archeologico, storico, artistico, paesistico e librario; modificazione all'articolo 21 della legge n. 1089 recante norme per la tutela delle cose d'interesse artistico-storico, nonchè uno schema di disegno di legge che il Governo aveva predisposto per l'adozione di provvedimenti urgenti intesi alla protezione del patrimonio archeologico, artistico

e storico nazionale. È un impegno questo che la 7^a Commissione del Senato ha preso per poter approntare un disegno di legge, sia pur limitato ma organico, in attesa dei provvedimenti definitivi che dovranno essere discussi dal Parlamento italiano. Ho voluto fare questa premessa, signor Presidente, per dimostrare come il tema effettivamente sia oggetto di attento studio e di attento esame da parte del Parlamento nazionale.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il collega Pellicanò, iniziando il suo intervento questa sera, ha criticato, sia pure benevolmente, il relatore perchè nella relazione aveva affermato che effettivamente in questi ultimi anni si erano verificati dei fatti nuovi. Ebbene, io ripeto questo concetto perchè la sentenza del 10 dicembre 1968 ha costituito veramente un fatto nuovo che ha portato il Governo italiano a riflettere, come membro della Comunità economica europea, sulla sua posizione e a prendere i provvedimenti conseguenti. Ma oggi, senatore Pellicanò, siamo in una fase ancora più grave perchè il Governo italiano sta per essere posto per la seconda volta sul banco degli imputati della Corte di giustizia delle Comunità europee per non aver applicato una sentenza di condanna emessa dalla Corte stessa oltre due anni e mezzo or sono. E non basta: la vicenda si è ancor più complicata in questi ultimi tempi per il fatto che il tribunale di Torino ha rimesso alla Corte di giustizia europea gli atti della richiesta di una società italiana tendente ad ottenere dallo Stato il rimborso delle tasse pagate sull'esportazione delle opere d'arte. Quindi, senatore Pellicanò, la situazione merita effettivamente la nostra attenzione. Infatti non era mai accaduto, nella storia della Comunità economica europea, che un Paese membro si trovasse nella situazione in cui si trova l'Italia.

Ho voluto accennare a questo particolare aspetto, signor Presidente e onorevoli colleghi, per dimostrare che siamo di fronte a una situazione che merita tutta la nostra attenzione. Infatti l'Italia non può non tener fede agli impegni internazionali assunti come membro della Comunità economica europea. C'è stata una sentenza della Corte

di giustizia: bisogna rispettare questa sentenza. L'ho detto varie volte, l'ho scritto nella mia relazione e desidero ripeterlo anche questa sera.

Entrando nel merito della discussione che si è svolta dinanzi all'Assemblea, desidero ora fare qualche osservazione particolare. Il senatore Romano ha svolto un intervento molto critico e praticamente ha concluso affermando che è necessario porre un blocco totale a tutte le esportazioni di opere d'arte. Non penso che si possa accettare tale impostazione perchè non si può pensare, sia pure soltanto nel settore del mercato delle opere d'arte, ad un isolamento, ad una posizione autarchica dell'Italia nel mondo. Desidero poi richiamare l'attenzione del senatore Romano sul fatto che l'abolizione della tassa non vuole assolutamente significare (e lo dico anche agli altri oratori che hanno accennato a questo problema) la liberalizzazione del mercato dell'antiquariato; non è possibile interpretarla in questo modo. È ben vero che ho affermato che la tassa è un momento della procedura prevista dalla legge n. 1089; ma, come ha chiaramente dimostrato il senatore Codignola, sia attraverso gli articoli del disegno di legge, sia soprattutto attraverso gli emendamenti che sono stati elaborati, il Parlamento pone oggi lo Stato italiano in grado di avere tutti gli strumenti necessari per poter effettivamente tutelare e difendere il patrimonio artistico e storico nazionale. Non vorrei che si sottovalutassero le norme che dovranno essere poste in essere con gli articoli del disegno di legge e con gli emendamenti. Non si tratta soltanto, senatore Arena, di eliminare l'aggettivo « ingente »: quando, nell'articolo 1, parliamo di « danno » anzichè di « ingente danno » ampliamo infatti enormemente la sfera della tutela. Quando, sempre all'articolo 1, stabiliamo che la richiesta di esportazione dell'opera d'arte sia sottoposta a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione, i quali sono coordinati in sede centrale dalle direzioni generali competenti, quando chiediamo che non siano oggetto di esportazione le cose che non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze, entriamo nella sostanza vi-

va di una procedura che risulterà molto più severa rispetto a quella prevista dalla legge n. 1089.

Quando, all'articolo 2, diciamo: « Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, può, con provvedimenti generali, dichiarare in via preventiva che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico o storico », non diamo solo una facoltà al Governo, ma mettiamo il Governo stesso in condizioni di rispondere alle esigenze di questa più raffinata coscienza che si è creata oggi nel popolo italiano per la tutela del suo patrimonio artistico.

Non posso pensare che gli onorevoli colleghi non si rendano conto che con queste nuove procedure si rendono molto più gravi, molto più incisive le difficoltà per l'esportazione delle opere d'arte. Non sono poi d'accordo con i senatori Romano e Arena i quali affermano che, attraverso la Comunità europea, le opere d'arte italiane potranno essere esportate in tutti i Paesi terzi. In effetti poichè queste norme si applicano non solo ai Paesi della Comunità, ma a tutti i Paesi terzi, se veramente si riuscirà ad applicarle integralmente, sarà del tutto vano discutere della tassa, dato che la sua abolizione potrà essere al più un danno per l'erario, ma non per il patrimonio artistico nazionale.

La Comunità non potrà mai essere un transito più comodo di opere d'arte per i Paesi terzi se gli uffici di esportazione giudicheranno in base ai criteri fissati il valore artistico, perchè, se un'opera è esportabile, la stessa può essere portata anche in Paesi terzi attraverso la Comunità, senza recare assolutamente danno al patrimonio storico e artistico nazionale. Sarebbe quasi opportuno, di fronte a questi inasprimenti, eliminare la tassa per tutti i Paesi del mondo.

Fatte queste considerazioni, vorrei scendere ad alcune precisazioni. Il senatore Arena ha affermato che la tassa non ha un valore fiscale, ma un valore protettivo. Questo problema è stato ampiamente discusso dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. L'Italia appunto sosteneva che la tassa non aveva valore fiscale, ma valore protettivo,

ma la Corte di giustizia ha dimostrato che la tassa ha valore fiscale anche nella sua origine e dagli atti che abbiamo — e traggo questi elementi dalla magistrale relazione fatta qualche anno fa dal compianto senatore Maier al Senato — risulta che l'onorevole Santi Romano fin dal 1937 aveva affermato il valore fiscale della tassa.

Il senatore Arena ha poi detto che manca l'uniformità di criteri tra gli uffici. Con l'emendamento, in base alle spiegazioni del senatore Codignola, possiamo sanare questa situazione che effettivamente con la legge del 1939 esisteva.

Il senatore Romano ha fatto un'accusa che non posso accettare. Egli cioè ha affermato che il senatore Tolloy, con un suo articolo scritto quando era ministro del commercio estero, aveva rappresentato la voce dei mercanti d'arte. Conosco il senatore Tolloy, il suo amore e le sue preoccupazioni per le cose d'arte e non posso accettare questo giudizio. Egli, come responsabile del Ministero, aveva espresso un legittimo parere nei confronti di una situazione che sembrava determinarsi, quella cioè del blocco totale del mercato di antiquariato anche per l'Italia.

R O M A N O . Aspetto una risposta alla richiesta di chiarimento sulla diminuzione degli stanziamenti per il diritto di prelazione da parte del Governo.

Z A C C A R I , relatore. Il senatore Baldini mi ha rivolto una precisa domanda e cioè se non siano in contraddizione due degli articoli della legge al nostro esame. All'articolo 3 si dice: « Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea. Nei casi previsti dal precedente comma, per i quali restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza di esportazione, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare ». Ora, dal momento che viene abolita la tassa, viene eliminata anche la dichiarazione che l'esportatore avrebbe dovuto fare in base alla legge n. 1089. Dal

momento che viene abolita la dichiarazione del valore delle cose da parte dell'esportatore, è logico che se il Ministro intende esercitare il diritto di prelazione debba egli stesso proporre il prezzo. Non vedo che vi sia contraddizione, perchè la seconda disposizione è una conseguenza logica della prima.

Per quanto riguarda il titolo « Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e storico », devo farle presente, senatore Baldini, che non si è fatto altro che riprendere il testo della legge n. 1089 « Tutela delle cose di interesse artistico o storico ». Tuttavia giudico opportuno una modifica dato soprattutto che la tutela è stata estesa anche alle cose di interesse bibliografico, documentale ed archivistico.

Circa l'osservazione del senatore Romano, devo riconoscere che si tratta di un problema che ci siamo posti. Il direttore generale delle antichità e belle arti, cui abbiamo posto il quesito, ha riferito al senatore Codignola ed al sottoscritto che gli stanziamenti iscritti nel capitolo *ad hoc* del bilancio della pubblica istruzione possono rispondere alle esigenze, tanto più che in parte sono rimasti inutilizzati.

R O M A N O . Questo è l'indice di una politica di un'assoluta inefficienza ed irresponsabilità. Il Governo ha a disposizione del denaro ma risparmia!

Z A C C A R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, riservandomi di fare altre osservazioni in sede di discussione degli emendamenti, in base all'invito rivoltomi dall'onorevole Presidente di pronunciarmi sugli emendamenti proposti dal Governo, mi permetto di dire quanto segue.

Il primo emendamento tende a sostituire al primo comma le parole: « nonchè delle soprintendenze archivistiche », con le altre: « nonchè, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle soprintendenze archivistiche ». Con ciò si vuole solo chiarire che la norma in esame non intende modificare, ma solo coordinare, in materia di divieto di esportazione dei documenti archivistici e degli archivi,

il divieto già sancito con il decreto del Presidente della Repubblica del 1963, che qui s'intende ribadire; si tratta perciò di un emendamento puramente formale.

Il secondo emendamento tende ad inserire, dopo l'articolo 4, il seguente: « L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituito dal seguente: " Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 37, e dalle lettere e) ed f) dell'articolo 38, il Ministro dell'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al soprintendente archivistico, il diritto di prelazione " ». Qui si tratta di estendere esplicitamente anche ai documenti di archivio per i quali venga richiesta licenza di esportazione il diritto di prelazione già previsto dalla lettera e) del decreto n. 1409; ma era previsto solo limitatamente al commercio interno, per cui si tratta di estenderlo anche al commercio internazionale.

L'ultimo emendamento tende a sostituire, all'articolo 6, le parole. « in materia di antichità e belle arti » con le altre: « in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico. Continuano altresì ad applicarsi quanto agli stessi fini è disposto, in materia di vigilanza sugli archivi privati dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ». Questo emendamento sottolinea che gli obblighi di denuncia, di custodia eccetera, di privati proprietari di archivi e documenti archivistici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica agli articoli 37 e 38 restano in vigore e non sono sostituiti, ma eventualmente integrati dalla nuova norma in vigore.

Penso, signor Presidente, di avere con questo, sia pur brevemente e un po' disordinatamente, espresso il parere come relatore sulle varie questioni trattate in questa seduta. Vorrei concludere auspicando che tutti gli onorevoli colleghi si rendano conto dello sforzo che in sede di Commissione e anche in questi ultimi giorni con il collega Codignola è stato fatto per cercare di rendere più incisive le norme della legge; tale sforzo effettivamente corrisponde a quella che è l'ansia e l'aspettativa del Senato di vedere maggiormente difeso e tutelato il patrimonio

nazionale che sta a cuore a tutti. Dobbiamo però essere tutti convinti che effettivamente in questa sede è stato fatto il massimo possibile proprio per cercare di eliminare quei pericoli che da tante parti sono stati paventati (a ragione o a torto; non entro nel merito) contro questo disegno di legge d'iniziativa governativa.

Mi sembrerebbe grave se il Senato dovesse dividersi proprio su questo tema di difesa e di tutela del nostro patrimonio artistico-nazionale; vorrei perciò che anche il senatore Romano si convincesse che lo sforzo fatto è stato positivo ed effettivamente risponde, secondo il modesto pensiero del relatore, a quelle che sono le esigenze della difesa del nostro patrimonio. Grazie, signor Presidente. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.

* **R O M I T A**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, onorevoli senatori, la discussione di questo disegno di legge ci pone di fronte ad una duplice esigenza che è stata variamente rilevata in tutti gli interventi nella discussione generale ed è stata ripresa dall'onorevole relatore: da una parte occorre garantire sempre più efficacemente e completamente la tutela e la conservazione del patrimonio artistico e culturale del Paese e dall'altra v'è l'obbligo di rispettare gli impegni comunitari per cui, di fronte alle decisioni prese dalla Commissione di giustizia della Comunità, si deve procedere all'abolizione della imposta sulla esportazione delle opere di arte.

Il Governo condivide pienamente gli argomenti addotti da tutte le parti politiche in ordine alla prima esigenza, in ordine cioè alla necessità di trovare i modi e le forme per garantire, molto meglio di quanto non si sia riusciti a fare fino ad oggi, la tutela del patrimonio culturale ed artistico del Paese. Richiamandomi ad una osservazione fatta molto giustamente dal senatore Codignola, vorrei anch'io sottolineare che qui nessuno parla o propone leggi a tutela di interessi

privati o particolari, che nessuno ha interesse, da qualunque banco parli e tanto meno il Governo, a ridurre i mezzi che possono consentirci di tutelare il patrimonio artistico del Paese. Il Governo quindi, dicevo, condivide pienamente le argomentazioni portate a sostegno di questa esigenza; d'altra parte deve pienamente farsi carico della responsabilità di far sì che il nostro Paese sia adempiente rispetto agli impegni liberamente presi con gli altri Paesi della Comunità europea. Come uscire dalla difficoltà che pare esista di soddisfare contemporaneamente queste due esigenze? Il Governo ritiene che in sostanza le due esigenze non siano in contrasto fra di loro e comunque possano non esserlo. Certamente esse non sarebbero in contrasto nel caso ideale in cui, come molti degli intervenuti hanno auspicato, avessimo già potuto provvedere ad un complesso di leggi e di norme che fossero in grado di mettere al riparo il nostro patrimonio artistico e culturale anche dalla misura di soppressione dell'imposta sulla esportazione. Ma il Governo ritiene che anche nell'attuale situazione ed in quella che si configurerà dopo l'approvazione, se ci sarà, di questa legge, in realtà contrasto tra le due esigenze non sussista.

Infatti il disegno di legge che oggi è all'esame del Senato non si limita a chiedere e a proporre l'abolizione dell'imposta sulla esportazione, imposta d'altra parte della cui efficacia come effettivo deterrente nei confronti del depauperamento del nostro patrimonio culturale è lecito dubitare. In realtà tutto il complesso delle norme della legge n. 1089, non si è dimostrato molto efficace al fine di garantire questa tutela; non è stata certo la tassa sulle esportazioni il pilastro come oggi si cerca di dimostrare, della difesa del nostro patrimonio culturale ed artistico. Quel che conta è il complesso delle norme e purtroppo — lo riconosciamo — questo complesso è stato insufficiente.

Comunque, ripeto, il disegno di legge non si limita a proporre l'abolizione di questa imposta, ma contemporaneamente fissa misure in un certo senso sostitutive e nel complesso migliorative della globalità delle norme oggi esistenti a tutela del nostro patri-

monio artistico e culturale; misure soprattutto che non si limitano ai Paesi della Comunità economica europea, che non mirano semplicemente a cercare di porre riparo ai presunti effetti negativi dell'abolizione della imposta sulle esportazioni nei confronti di questi Paesi, ma che si rivolgono a tutti i Paesi stranieri e quindi rappresentano, come hanno detto i senatori Codignola e Zaccari, un sostanziale miglioramento, un passo avanti importante rispetto a tutte le vecchie norme. È in questa visione che va considerata l'abolizione della imposta sulle esportazioni alla quale siamo tenuti dagli impegni comunitari.

Quali sono i miglioramenti che si propongono nei confronti delle misure esistenti e per quanto concerne le esportazioni verso tutti i Paesi esteri? Abbiamo l'abolizione dell'aggettivo « ingente » premesso al danno che le esportazioni arrecherebbero al patrimonio culturale del Paese: questo, tradotto poi in norme applicative a cura dei ministeri interessati, può rappresentare un notevole ampliamento delle possibilità di tutela. Vorrei inoltre associarmi alla considerazione dell'importanza innovativa dell'articolo 2 che non prevede soltanto il divieto di esportare riferito ad opera per opera, ma stabilisce anche il molto più importante, efficace ed efficiente divieto di esportare intere categorie di opere d'arte, in modo da corrispondere all'esigenza, giustamente avanzata dal senatore Romano, di tutelare non solamente le opere d'arte che in sè abbiano valore, ma anche quelle che hanno valore in quanto collegate a un determinato ambiente, a una determinata tradizione, ad un determinato contesto culturale ed artistico, anche se locale, ambientale eccetera.

Mi pare che abbiamo uno strumento nuovo che consente ai ministeri interessati, e quindi alla collettività nazionale, di agire molto più efficacemente di prima nei confronti di tutti gli altri Paesi per la tutela del nostro patrimonio artistico e culturale. L'articolo 2 segna la strada nuova che dobbiamo intraprendere per realizzare un'adeguata tutela del nostro patrimonio, in analogia a quanto già si fa negli altri Paesi non soltanto della Comunità europea, ma del mondo intero.

Il senatore Romano ci ha richiamato a questo dovere ed ha detto: dovete preoccuparvi, abolendo la tassa, non di togliere un minimo riparo, che già c'era, ma di imboccare nuove strade di tutela che, al di là dell'imposta sulle esportazioni, possano consentire veramente un'azione più efficace. Senatore Romano, l'articolo 2 è un primo passo in questa direzione, limitato naturalmente come è forse indispensabile in una legge come questa che non pretende di affrontare totalmente il problema.

Dovendo rinunciare (come è giusto sia per il rispetto alle norme della Comunità economica europea, sia anche per una valutazione di merito perchè non mi pare serio affidare la protezione di un patrimonio artistico ad un'imposta) alla politica della imposta, dobbiamo intraprendere più seriamente la politica del divieto: questo è il senso dell'articolo 2 e così ci allineiamo alla politica seguita in questo campo da altri Paesi europei: dalla Francia, per la quale c'è divieto assoluto dell'esportazione di opere che risalgono a più di un secolo fa, alla Germania dove esistono elenchi precisi di opere la cui esportazione è vietata e, se mi consente il senatore Romano, voglio citare anche i Paesi socialisti in cui vi è divieto totale di esportazione, principio che si richiama ad un complesso di istituti che sono diversi dai nostri, ma che hanno in quel sistema una loro logica. Non possiamo nè vogliamo arrivare al divieto totale, ma vogliamo metterci sulla strada di un'efficace politica di divieto che sostituisca la vecchia ed inefficace politica dell'imposta: quindi sostituimo al deterrente imposta il deterrente, molto più importante, del divieto.

Naturalmente si tratterà di vedere come sarà applicato questo articolo 2 e al riguardo vorrei dichiarare in modo molto preciso di fronte al Senato che il Governo intende procedere ad una sua applicazione rapida oculata e severa. Il Governo intende cioè avvalersi pienamente di queste più ampie facoltà di divieto affinchè, senza giungere naturalmente al divieto generalizzato, possano essere tutelate, previa una valutazione dei vari aspetti, quelle opere d'arte che veramente meritano di essere salvaguardate.

Con una tale politica di divieto il Governo, attraverso l'articolo 2 intende portare avanti un'azione tesa a garantire la tutela di una area molto più ampia del patrimonio artistico e culturale di quanto non fosse l'area garantita dalle norme fino ad oggi esistenti. In sostanza quindi il Governo non propone la pura e semplice abolizione dell'imposta sull'esportazione, ma propone delle formule innovative che si possono inoltre ulteriormente articolare e collegare alle iniziative in corso prese dal Governo e già davanti al Senato. Voglio riferirmi alle altre proposte, a cui ha già fatto cenno il senatore Zaccari, che sono all'esame del Senato e attraverso le quali, oltre che attraverso le norme innovative contenute in questo disegno di legge, si intende modificare il complesso delle norme che regolano la tutela del nostro patrimonio artistico; attraverso di esse si potrà ulteriormente limitare, seppure ce ne fosse ancora il sospetto, l'eventuale danno o le eventuali conseguenze negative che potessero derivare dall'abolizione dell'imposta. Mi voglio riferire alle iniziative per accelerare la catalogazione dei beni culturali e ai provvedimenti urgenti già predisposti dal Governo, cui faceva cenno poco fa il senatore Zaccari, per accentuare la tutela dei beni culturali soprattutto nei confronti dei furti e delle contraffazioni. Mi voglio riferire anche ai tanto attesi provvedimenti generali di ristrutturazione dell'intero settore afferente alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali, a quei provvedimenti cioè che presero le mosse dalla commissione di inchiesta Franceschini, che poi furono ulteriormente studiati ed approfonditi per la parte relativa alla tutela dalla prima commissione Papaldo, e che sono in corso di studio per quanto riguarda la nuova struttura dei servizi da parte della seconda commissione Papaldo. Il senatore Caleffi ha lunga esperienza di queste cose poichè ha avuto modo di occuparsene con molta maggior competenza quando aveva al mio posto la responsabilità di questo settore; è una lunga storia che veramente sta per concludersi.

Infatti, come a molti colleghi è noto, la commissione rimetterà le proprie conclusioni al Ministro entro pochissimi giorni, certamente entro la fine del mese, così che il

Ministro sarà in grado di mantenere, entro la fine dell'anno, quell'impegno che aveva recentemente confermato.

C A L E F F I . Ci saranno poi delle proposte legislative in connessione con i suggerimenti della commissione Papaldo...

R O M I T A , *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente, e qui interviene l'opera del Ministro: la commissione Papaldo renderà note le proprie conclusioni al Ministro il quale se ne servirà per la formulazione degli strumenti legislativi a cui lei fa cenno.

Vorrei dire che tutte le procedure e le iniziative prese in questi anni, in questo settore, sono suscettibili di critiche: certamente si potevano studiare meglio i tempi, certamente si poteva affrontare in modo più globale e più generale e forse più impegnativo il complesso dei problemi ma, per quanto riguarda il problema dell'abolizione della imposta sull'esportazione, siamo in grado di dire che, sia pure attraverso iniziative parziali come quelle che ho voluto ricordare, contenute in questo stesso disegno di legge o previste in altri disegni di legge già presentati dal Parlamento o in preparazione, saremo in condizioni di poter assorbire senza danno il provvedimento dell'abolizione dell'imposta sull'esportazione. Da una parte potremo così tener fede ai nostri impegni con la Comunità europea e dall'altra parte avremo la coscienza tranquilla in quanto la decisione del Governo di abolire l'imposta sull'esportazione non è tale da aggiungere pericoli a quelli già esistenti per il nostro patrimonio artistico ma potrà in realtà consentirci una maggiore, più efficace e più pronta azione di tutela. In conclusione, signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo si augura che il Senato voglia approvare questo disegno di legge rendendosi conto che non esiste in realtà discrepanza o contraddizione tra l'esigenza della tutela e la abolizione dell'imposta, consentendo così al Governo e al Paese di tener fede ai propri impegni. Il Governo d'altra parte è pronto ad accogliere ogni indicazione che possa venire da questa Assemblea perchè nel quadro dell'urgenza che questo provvedimento ri-

veste si possa fare ancora meglio di quanto al Governo pare si sia già fatto, e per iniziativa del Governo e per iniziativa della Commissione 7ª del Senato, per poter ulteriormente migliorare le condizioni e le possibilità di tutela del patrimonio artistico e culturale del Paese. In questo quadro il Governo giudica favorevolmente gli emendamenti presentati dal senatore Codignola e dal senatore Zaccari che aggiungono altre garanzie, altre possibilità di intervento e di controllo a quelle che ho già indicato; ed è quindi un nuovo contributo importante che il Senato dà ad una iniziativa che il Governo deve portare avanti per via degli impegni internazionali, ma che a nessun costo vuole che significhi un allentamento delle possibilità di tutela del nostro patrimonio artistico e culturale. Il Governo accetta senz'altro questi emendamenti ed è aperto ad eventuali altri suggerimenti che l'Assemblea possa dare, purchè ovviamente non implicino una rinuncia all'abolizione dell'imposta, che è la stessa ragion d'essere del disegno di legge, e purchè non ci portino, come chiedeva il senatore Romano, alla sospensione totale delle esportazioni poichè questa sarebbe un'iniziativa che, come ha già ricordato il senatore Codignola, tra l'altro andrebbe incontro a valutazioni di carattere costituzionale che potrebbero creare delle difficoltà. Ma il Governo è aperto ad ogni altro suggerimento che possa dare più efficacia a queste norme che già tendono a rendere più operante e più concreto il sistema di tutela. Infine il Governo riconferma pienamente il proprio impegno, vorrei dire il proprio dovere di garantire la sicurezza, la difesa, la valorizzazione, la fruizione aperta a tutti del nostro patrimonio artistico e culturale. *(Vivi applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra).*

P R E S I D E N T E . Senatore Romano, insiste nella sua proposta di non passaggio all'esame degli articoli, sulla quale il relatore e il Governò si sono dichiarati contrari?

R O M A N O . Sì, signor Presidente, insisto.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti la proposta, avanzata dal senatore Romano, di non passaggio all'esame degli articoli. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvata.

Passiamo quindi all'esame degli articoli del disegno di legge nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

T O R E L L I , Segretario:

Art. 1.

L'articolo 35 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

« È vietata l'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate nell'articolo 1 quando presentino tale interesse che la loro esportazione costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla presente legge ».

P R E S I D E N T E . Si dia ora lettura degli emendamenti presentati a questo articolo.

T O R E L L I , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 35 della legge 1º giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

” L'esportazione dal territorio della Repubblica delle cose indicate dall'articolo 1, nonchè di quelle di interesse bibliografico, documentale ed archivistico è vietata nei casi in cui, per la singolarità delle cose stesse o per essere queste espressione significativa di un contesto storico-culturale, costituisca danno per il patrimonio nazionale, a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, delle Soprintendenze ai beni librari, nonchè delle Soprintendenze archivistiche.

Nella valutazione da compiere ai sensi del precedente comma i competenti uffici si attengono ad indirizzi di carattere gene-

rale stabiliti rispettivamente dalla Direzione generale delle antichità e belle arti, dalla Direzione generale delle accademie e biblioteche e per la diffusione della cultura del Ministero della pubblica istruzione, e dalla Direzione generale degli archivi di Stato del Ministero dell'interno.

Non possono comunque essere oggetto di esportazione le cose considerate dal presente articolo se non siano state preventivamente inventariate presso le competenti soprintendenze » ».

1. 1 CODIGNOLA, ZACCARI

All'emendamento 1. 1, al primo comma, in fine, sostituire le parole: « nonchè delle soprintendenze archivistiche », con le altre: « nonchè, conformemente a quanto disposto dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, delle soprintendenze archivistiche ».

1. 1/1 IL GOVERNO

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Signor Presidente, solo per una questione formale. Alla fine del primo comma di questo emendamento si dice: « a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, delle soprintendenze ai beni librari, nonchè delle soprintendenze archivistiche ». In realtà gli uffici di esportazione esistono solo presso le soprintendenze alle antichità e belle arti, mentre la dizione attuale farebbe supporre che esistono anche presso le soprintendenze ai beni librari. Quindi propongo di portare la parola « nonchè » dalla penultima alla terz'ultima riga, per cui il primo comma alla fine dovrebbe così recitare: « a motivato giudizio dei competenti uffici di esportazione delle soprintendenze alle antichità e belle arti, nonchè delle soprintendenze ai beni librari e delle soprintendenze archivistiche ». Conseguentemente dovrebbe essere modificato anche il sub-emendamento 1. 1/1 del Governo.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere.

ZACCARI, *relatore*. Sono d'accordo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Anche il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1. 1/1 con la modifica proposta dal senatore Codignola. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1. 1 dei senatori Codignola e Zaccari nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Art. 2.

Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti, può, con provvedimenti generali, dichiarare in via preventiva che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico o storico in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singole cose, rientranti in dette categorie, costituisca danno per il patrimonio nazionale tutelato dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089.

PRESIDENTE. Su questo articolo è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Codignola e Zaccari. Se ne dia lettura.

TORELLI, *Segretario*:

Sostituire la prima parte dell'articolo, sino alle parole: « artistico o storico », con le seguenti: « Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore delle antichità e belle arti ovvero il Consiglio superiore delle accademie e bibliote-

che, e il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio superiore degli archivi, possono, con provvedimenti generali, stabilire in via preventiva e per periodi definiti che siano escluse dall'esportazione determinate categorie di cose di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nonchè di quelle di interesse bibliografico, documentale od archivistico ».

2.1

ZACCARI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCARI, *relatore*. Signor Presidente, proporrei di aggiungere, dopo le parole: « per periodi definiti », l'espressione: « in attesa di provvedimenti generali sulla tutela delle opere d'arte », al fine di dare ancora maggiori garanzie.

CODIGNOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODIGNOLA. Signor Presidente, propongo che nell'emendamento 2.1 le parole: « per periodi definiti » siano sostituite dalle altre: « comunque fino all'emanazione di nuove norme generali per la tutela del patrimonio artistico ». In tal modo toglieremo al Governo la discrezionalità di definire o non definire la casistica di cose che non possono essere esportate sinchè non intervenga la normativa generale. Non diremmo nella legge quali siano queste categorie di cose, però obbligheremo l'amministrazione a farlo per questo periodo intermedio.

TESAURO. Non ce n'è bisogno.

CODIGNOLA. Secondo me è molto opportuno dirlo.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il parere.

* ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Concordo con l'impostazione del senatore Codignola. Ho già detto che è intenzione del Governo di rendere subito operante questo articolo 2, per cui, a parte la valutazione sulla congruità dell'espressione (nel senso che non limiti successivamente i poteri del Governo), condivido pienamente lo spirito dell'emendamento dei senatori Codignola e Zaccari. Vorrei solo osservare che introdurre delle petizioni di principio nelle leggi non so se possa servire o meno; comunque, rimettendosi alle determinazioni del Senato, il Governo è pienamente d'accordo.

PRESIDENTE. Senatore Zaccari, insiste nella sua proposta di emendamento?

ZACCARI, *relatore*. Signor Presidente, non insisto nella mia proposta di modifica dell'emendamento 2.1, e penso che anche il senatore Codignola non insista.

CODIGNOLA. Mi pare che il Governo sia d'accordo.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ROMITA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Si tratta di una angolazione diversa, almeno nelle intenzioni del senatore Codignola. Non c'è solo l'auspicio di nuove norme, ma una specie di impegno del Governo di agire subito, prima delle nuove norme. Sono pienamente d'accordo su questo impegno, ma continuo ad avere qualche perplessità sulla congruità della formulazione; non so se aggiunge chiarezza, ma se il Senato ritiene che in questo modo la norma sia più chiara, sono pronto ad accogliere l'emendamento.

PRESIDENTE. Allora il Governo si rimette all'Assemblea.

Senatore Codignola, insiste per la votazione del suo sub emendamento all'emendamento 2.1?

C O D I G N O L A . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il sub emendamento, proposto dal senatore Codignola, tendente a sostituire nell'emendamento 2.1 le parole: « per periodi definiti » con le altre: « comunque fino alla emanazione di nuove norme generali per la tutela del patrimonio artistico ».

Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dai senatori Codignola e Zaccari. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 3.

Sono esentate dal pagamento dell'imposta di cui all'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, le esportazioni verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea.

Nei casi previsti dal precedente comma, per i quali restano ferme le altre disposizioni relative alla licenza d'esportazione, l'esportatore non è tenuto a dichiarare il valore venale delle cose che intende esportare.

(È approvato).

Art. 4.

All'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea il

Ministro della pubblica istruzione esercita la facoltà di cui al comma precedente proponendo il prezzo di acquisto.

Ove l'esportatore ritenga di non accettare il prezzo offerto dal Ministro e non rinunci all'esportazione, il prezzo stesso sarà stabilito secondo le modalità di cui all'articolo 37 ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Codignola e Zaccari è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire l'alinnea introduttivo ed il primo comma con i seguenti:

«L'articolo 39 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dal seguente:

“ Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministro della pubblica istruzione ha facoltà di acquistare, per il valore dichiarato nella denuncia stessa, le cose che presentino interesse per il patrimonio tutelato dalla presente legge.

Ai fini dell'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, nei confronti dei beni per i quali viene richiesta licenza di esportazione verso i Paesi appartenenti alla Comunità economica europea, il prezzo di acquisto è proposto dal Ministro stesso ” ».

4.1

P R E S I D E N T E . L'emendamento è già stato illustrato e accolto dal Governo. Metto quindi ai voti l'emendamento 4.1, presentato dai senatori Codignola e Zaccari. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Da parte del Governo è stato presentato un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

Art.

« L'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, è sostituito dal seguente:

” Nei casi previsti dai commi terzo e quarto dell'articolo 37, e dalle lettere e) ed f) dell'articolo 38, il Ministro dell'interno può esercitare, entro tre mesi dalla comunicazione fatta al soprintendente archivistico, il diritto di prelazione ” ».

4.0.1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 4.0.1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 5.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, è sostituito dai seguenti:

« Salvo quanto è stabilito dalle leggi doganali e valutarie, l'esportazione verso i Paesi non appartenenti alla Comunità economica europea è soggetta all'imposta progressiva sul valore della cosa, secondo la tabella seguente:

sulle prime lire 1.200.000, otto per cento;
sulle successive lire 6.000.000, quindici per cento;

sulle ulteriormente successive lire 18 milioni, venticinque per cento;

sul resto, trenta per cento.

Le stesse disposizioni si applicano alle cose di interesse bibliografico di cui agli arti-

coli 128 e 131 del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363 ».

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Codignola e Zaccari è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Nella seconda parte del penultimo comma sostituire le parole: « lire 1.200.000 », con le altre: « lire 1.000.000 »; le parole: « lire 6.000.000 », con le altre: « lire 5 milioni », e le parole: « lire 18.000.000 », con le altre: « lire 15.000.000 ».

5.1

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento 5.1, accolto dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 6. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Art. 6.

In quanto compatibili con la presente legge restano ferme le norme della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, ed ogni altra disposizione in materia di antichità e belle arti.

P R E S I D E N T E . Da parte del Governo è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

T O R E L L I , *Segretario:*

Sostituire le parole: « in materia di antichità e belle arti », con le altre: « in materia di tutela delle cose di interesse storico ed artistico.

Continuano altresì ad applicarsi quanto agli stessi fini è disposto, in materia di v-bilanza sugli archivi privati, dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

6.1

PRESIDENTE. Avverto che al secondo comma la parola: « continuano » va sostituita con l'altra: « continua ». Metto ai voti con questa correzione l'emendamento 6.1, presentato dal Governo ed accettato dalla Commissione. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

TORRELLI, Segretario:

Art. 7.

La minore entrata conseguente all'applicazione della presente legge, valutabile in annue lire 20 milioni sarà fronteggiata con riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 2525 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1971 e corrispondenti capitoli negli anni successivi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Poichè non vi sono emendamenti, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

ZACCARI, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZACCARI, relatore. In base ai giusti rilievi fatti dal senatore Baldini, dato che il provvedimento è stato esteso anche a tutto il materiale bibliografico, documentale e archivistico, mi permetto di proporre che il titolo sia modificato nel modo seguente: « Nuove norme sull'esportazione delle cose di interesse artistico e archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, metto ai voti il nuovo titolo proposto dal senatore Zaccari. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvato.

Passiamo ora alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

GATTO SIMONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GATTO SIMONE. Intervengo per dichiarazione di voto a nome del Gruppo della sinistra indipendente in sostituzione del collega Antonicelli che ha seguito la discussione sul disegno di legge in Commissione e in Aula, partecipando al dibattito nella seduta del 18 giugno, nel corso della quale ebbe a manifestare il suo pensiero in proposito. Egli non si limitò ad aderire alla proposta di rinvio in Commissione perchè fosse presentato un provvedimento più aderente alle necessità della tutela del patrimonio culturale del nostro Paese, ma ebbe ad esprimere anche la posizione di fondo, la condizione principale posta dalla sinistra di opposizione a qualsiasi norma in materia e cioè che fosse prima presentato dal Governo quel complesso di provvedimenti organici che disciplinasse in modo aggiornato ed efficace la tutela dei beni culturali.

Riconosco agli emendamenti presentati dai colleghi Zaccari e Codignola tutte le buone intenzioni di migliorare le condizioni in base alle quali gli organi responsabili possono

esercitare una funzione che prima — è bene che sia ripetuto — veniva esercitata per il fatto stesso di un controllo fiscale e quindi di un fermo alla frontiera, con conseguenti accertamenti da parte delle soprintendenze. Ma oggi vi è bisogno di norme tassative, che dovrebbero essere contenute nei provvedimenti che il Governo si è impegnato ad annunciare entro la fine di quest'anno.

Pertanto, pur avendo votato favorevolmente ai due emendamenti presentati agli articoli 1 e 2, che mi auguro possano avere una loro efficacia e possano contenere strumenti di attuazione come quello della schedatura, il nostro Gruppo vota contro questo disegno di legge nell'intento di sollecitare ulteriormente il Governo a tener fede all'impegno assunto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, ricordando che il titolo è stato così modificato: « Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

È approvato.

Variazione al calendario dei lavori

T E S A U R O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E S A U R O . A nome della 1^a Commissione, chiedo lo spostamento del seguito della discussione dei disegni di legge numeri 1351 e 1249, concernenti l'istituzione dei tribunali amministrativi regionali, previsto per la seduta antimeridiana di domani, alla seduta pomeridiana.

P R E S I D E N T E . Pur trattandosi di variazione soltanto temporale al calendario dei lavori del Senato, metto ai voti la ri-

chiesta del senatore Tesaurò. Chi l'approva è pregato di alzare la mano.

È approvata.

Rimane pertanto stabilito che il seguito della discussione dei due disegni di legge nn. 1351 e 1249 avverrà nella seduta pomeridiana di domani.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni

P R E S I D E N T E . Comunico che i Ministri competenti hanno inviato risposte scritte ad interrogazioni presentate da onorevoli senatori.

Tali risposte saranno pubblicate nell'apposito fascicolo.

Annunzio di interpellanze

P R E S I D E N T E . Si dia lettura dell'interpellanza pervenuta alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario:*

ROMAGNOLI CARETONI Tullia, PIERRACCINI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere se non creda che sia ormai inammissibile che le Forze armate continuino ad occupare il comprensorio di Castro Pretorio a Roma, adiacente ai nuovi locali della Biblioteca nazionale e destinato a parco pubblico.

Gli interpellanti fanno osservare che, mentre da ogni parte si sottolinea la necessità di fornire le nostre congeste città, e soprattutto la capitale, delle necessarie zone verdi, spetta in primo luogo allo Stato ed alle sue istituzioni provvedere e, in ogni caso, dare il buon esempio.

Per conoscere, in secondo luogo, se il Ministro non giudichi altrettanto inaccettabile che il Circolo ufficiali continui ad essere ospitato nel Palazzo Barberini, i cui locali appartengono alla Galleria d'arte antica e i cui famosi quadri non possono essere esposti per mancanza, appunto, di spazio. (interp. - 527)

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

T O R E L L I , *Segretario:*

ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores, FERMARIELLO, VIGNOLO, BRAMBILLA, MACCARRONE Pietro, PALAZZESCHI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Gli interroganti, a conoscenza della continua violazione della legge sul collocamento e dello statuto dei diritti dei lavoratori da parte di numerose aziende, tra cui la FIAT, la quale, oltre ad assumere dipendenti tramite organizzazioni sindacali e politiche fasciste, ha schedato migliaia di operai, violando la loro libertà e la loro dignità di cittadini, chiedono di conoscere come il Governo intenda intervenire, con urgenza e con tutta la severità necessaria, per imporre il rispetto assoluto delle leggi e l'esemplare punizione dei colpevoli e per impedire che possano essere ancora commessi così gravi reati contro gli inviolabili diritti della persona umana. (int. or. - 2606)

LI CAUSI, TERRACINI, BUFALINI, PERNA, MACCARRONE Pietro. — *Al Ministro dell'interno.* — Esprimendo indignazione ed ira per l'ignobile e vilissima aggressione perpetrata a Palermo da un branco di manigoldi, di espressa qualificazione fascista, contro i figli dei colleghi senatore Cipolla e onorevole Macaluso, i quali, feriti, sono ricoverati in gravi condizioni nell'ospedale di quella città, gli interroganti chiedono di sapere se finalmente, in ubbidienza alle leggi della Repubblica e secondo l'assunto impegno costituzionale, il Ministro non intenda procedere con risoluta prontezza allo stroncamento dell'attività delle varie formazioni fasciste e simili che, sotto la denominazione di « Fronte della gioventù » ed altre, predispongono ed attuano con sempre maggiore frequenza imprese sanguinarie e di chiara intenzione omicida contro cittadini e militanti dei partiti democratici, specie di sinistra, ovvero se,

acconsentendo — il che obiettivamente significa favorirlo — allo sviluppo dei piani eversivi di cui tali fatti criminali costituiscono una componente necessaria e scontata, non si voglia agevolare un corso politico di insano e rischiosissimo sconvolgimento della vita della Nazione. (int. or. - 2607)

MENCHINELLI. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere se non ritenga opportuno porre termine alla gestione commissariale della CRI, alla cui vigilanza è preposto, ricostituendo gli organi direttivi istituzionali, anche in considerazione del grave disagio che si riscontra nell'ente, ovviamente per la responsabilità dell'attuale commissario, dottor Galante. (int. or. - 2608)

*Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta*

MANENTI, TOMASUCCI, FABRETTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Considerato l'illegale atto di scioglimento del Consiglio comunale di Novafeltria, in provincia di Pesaro-Urbino, avvenuto con decreto prefettizio del 30 ottobre 1971;

vista la violazione dell'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e considerato che l'atto del prefetto è in aperto contrasto con le opinioni espresse sulla questione dalla Commissione provinciale di controllo che, con il decreto in questione, è stata colpita nelle sue prerogative,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro intende adottare perchè il decreto prefettizio sia annullato ed il Consiglio comunale reintegrato nelle sue funzioni, con la regolare surroga dei consiglieri dimissionari, e ciò non solo per la salvaguardia delle istituzioni democraticamente elette, ma anche per scoraggiare in avvenire abusi di potere da parte dei funzionari dello Stato. (int. scr. - 6425)

PIOVANO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere come e con quali risultati siano stati impiegati i 60 milioni di lire stan-

ziati nel 1962 dall'Amministrazione comunale, dall'Amministrazione provinciale e dall'Ospedale Maggiore di Milano per una ricerca negli ospedali della provincia di Milano, ricerca, a quanto risulta, affidata all'ILSES. (int. scr. - 6426)

PIOVANO, SOLIANO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Per conoscere con urgenza le loro determinazioni in merito alla minacciata chiusura delle officine « Arona » di Voghera.

Si ricorda che siamo appena ad un mese dalla scadenza dell'anno di amministrazione controllata concessa nel dicembre 1970 dal Tribunale civile di Voghera e si sottolinea che nella già depressa economia cittadina una cessazione di attività della ditta « Arona » provocherebbe un collasso di proporzioni gravissime. (int. scr. - 6427)

PIOVANO, PELLICANÒ, PAPA, FARNETI Ariella, ROMANO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali siano i criteri che inducono l'ufficio ministeriale competente ad emanare, per i professori di applicazioni tecniche che hanno avuto fissata la decorrenza giuridica per l'immissione in ruolo per effetto dell'ultimo comma dell'articolo 22 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e successive modificazioni, i decreti di nomina a straordinario con la valutazione a metà del servizio prestato, per il periodo dal 1° ottobre 1962 al 30 settembre 1968, in qualità di insegnanti tecnico-pratici.

È noto che la Sezione VI del Consiglio di Stato, in S.G., con decisione del 16 maggio 1971, n. 191, ha ritenuto illegittimo il criterio, adottato dall'Amministrazione, di valutare a metà il suddetto servizio. Altri gravami — sempre in materia di riconoscimento per intero del servizio pregresso — sono stati accolti dal Consiglio di Stato.

Si chiede, pertanto, di conoscere se il Ministro non ritenga opportuno impartire disposizioni affinché i decreti di nomina a straordinario degli insegnanti interessati siano emessi secondo il principio suesposto

(nel pieno rispetto, cioè, della legge), principio che è confortato dalla recente consolidata giurisprudenza.

Quanto sopra, al fine di evitare ulteriori gravami in sede contenziosa che, oltre a creare disagio economico agli interessati, intaserebbero il già ingorgato settore della suprema magistratura amministrativa e procurerebbero, altresì, un rilevante danno all'erario per le conseguenti spese di soccombenza. (int. scr. - 6428)

VALSECCHI Pasquale. — *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali.* — Vivamente preoccupato per le sorti della s.p.a. OMITA di Albate (Como), costruttrice di telai tessili, che, per il suo stato di illiquidità finanziaria, si trova in procedura di amministrazione controllata e purtroppo nell'impossibilità di assicurare il livello di occupazione ad oltre 300 suoi dipendenti, mentre potrebbe essere in procinto di lanciare la produzione di un nuovo telaio senza navetta, in valida concorrenza con prodotti esteri;

tenuto conto:

che, a seguito di pressanti richieste da parte dei sindacati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale aveva convocato, per il 21 luglio 1971, i rappresentanti dei lavoratori e dell'azienda per un esame della situazione;

che, ricevuti detti rappresentanti, per incarico del sottosegretario di Stato, onorevole Toros, da un funzionario del Ministero, questi promise che avrebbe promosso un incontro interministeriale fra i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali da effettuarsi entro la prima decade di settembre;

che da allora, nonostante le avanzate sollecitazioni, anche da parte dell'interrogante, più nulla si è saputo,

l'interrogante chiede di conoscere se, a seguito delle sollecitazioni delle organizzazioni sindacali FIM, FIOM e UILM, sia

stata promossa una riunione interministeriale al fine di esaminare la possibilità di un finanziamento, chiesto dall'impresa ai sensi della legge 21 aprile 1971, n. 184, o di eventualmente patrocinare combinazioni con aziende del settore a partecipazione statale. (int. scr. - 6429)

SEMA, BERA, LUSOLI, DI VITTORIO BERTI Baldina, ANTONINI, CARUCCI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere:

se è a conoscenza del fatto che, solo pochi giorni dopo che egli ebbe a smentire conclusioni con forze eversive ed atteggiamenti di ostilità al Parlamento da parte delle Associazioni d'arma, nella ricorrenza del 4 novembre un comitato dei presidenti di dette Associazioni ha lanciato un proclama in cui si fanno pesanti apprezzamenti sulla situazione politica del Paese e sull'iniziativa parlamentare, assumendo un ingiustificato ed inammissibile atteggiamento di ostilità al Parlamento e contravvenendo così agli stessi regolamenti che ne prevedono un carattere ben diverso;

quali iniziative e quali misure intende prendere per porre termine a tale atteggiamento, mentre troppo spesso si sono dovuti lamentare episodi di snaccata solidarietà e simpatia per le forze eversive di destra. (int. scr. - 6430)

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi dell'esclusione del comune di Campegine (Reggio Emilia) dall'elenco delle zone danneggiate dal terremoto del 15 luglio 1971, che ha colpito vaste zone delle province di Parma e Reggio Emilia. (int. scr. - 6431)

LI VIGNI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per avere notizie sullo svolgimento dell'iter relativo alla costruzione di un nuovo stabilimento della Zecca.

Completata la fase legislativa, e in presenza della disponibilità di 3 miliardi di lire,

sarebbe infatti assolutamente ingiustificato non compiere ogni sforzo per arrivare, con la massima celerità, alla soluzione di tale annoso problema ed alla conseguente normalizzazione della produzione della Zecca, con particolare riferimento alle inaccettabili condizioni nelle quali attualmente svolgono il proprio lavoro i tecnici e le maestranze. (int. scr. - 6432)

TOLLOY, ALBERTINI. — *Al Ministro della difesa.* — (Già int. or. - 2433) (int. scr. - 6433)

PIERACCINI, FERRI. — *Ai Ministri dell'agricoltura e delle foreste e del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere quali iniziative intendono prendere al fine di risolvere la grave situazione in cui si trovano ben 700 operai dei cantieri forestali dell'Amiata, ai quali da 3 mesi non viene corrisposto il salario e dal 1° gennaio 1971 non vengono liquidati gli spettanti assegni familiari. (int. scr. - 6434)

VERONESI, BIAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Premesso che l'annuncio dell'Enel di costruire centrali termoelettriche a Rossano Calabro e nel Delta del Po ha provocato reazioni negli ambienti locali e di quanti enti sono interessati alla salvaguardia dell'ambiente, quali « Italia Nostra », WWF e « Agriturist », per le minacce di inquinamento derivanti sia dagli scarichi delle centrali che dai trasporti della nafta necessaria per l'alimentazione delle centrali stesse;

considerato che, sia da parte della Comunità economica europea che da parte dello stesso Enel e del Ministero delle partecipazioni statali, è stata riconosciuta l'opportunità, anche ai fini di una riduzione della dipendenza energetica dai Paesi produttori di petrolio, di intensificare la produzione dell'energia nucleare;

tenuto conto che l'Enel sarebbe orientato verso la sostituzione delle centrali termoelettriche con centrali termonucleari, rilevandone però l'attuale più alto costo di costruzione,

gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga opportuno intervenire per ridurre al minimo possibile il programma di costruzione, da parte dell'Enel, delle centrali termoelettriche, da localizzarsi in zone nelle quali non possano insorgere ragionevoli reazioni, ed invitando l'Enel ad accelerare un programma sostitutivo per la costruzione di centrali termonucleari, da localizzare in modo opportuno, fornendo all'Enel stesso la possibilità di far fronte ai maggiori costi dell'energia elettrica prodotta per tali centrali, tenuto conto che tale costo andrà a diminuire con il progredire degli anni e che, comunque, ogni eventuale onere pubblico risulterà inferiore ai danni derivanti dall'inquinamento e dalla compromissione della situazione economica, sociale e paesaggistica delle zone interessate. (int. scr. - 6435)

GATTO Simone, ROMAGNOLI CARETTONI Tullia, ANDERLINI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per conoscere quali dati risultino alla nostra rappresentanza diplomatica in Teheran sull'avvenuta esecuzione di 5 elementi dell'opposizione accusati di sabotaggi non meglio specificati.

L'ammissione cui è stato costretto il Governo iraniano, dopo che l'associazione degli studenti iraniani all'estero ne aveva dato notizia e senza che fosse stato annunciato un qualsiasi processo, fa temere che ugual sorte possano subire gli altri 32 incarcerati nella stessa occasione dei festeggiamenti del bimillenario, su un totale di alcune migliaia di fermati per un periodo limitato.

Gli interroganti chiedono, pertanto, di conoscere se il nostro Governo non ritenga di compiere i passi necessari affinché agli altri 32 imputati vengano garantiti, con la pubblicità del dibattito ed il rispetto delle prerogative della difesa, i diritti consacrati nella carta dell'ONU. (int. scr. - 6436)

PELLICANÒ. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se sia al corrente delle frequenti e vibrante proteste, elevate da parte della categoria e dei sindacati, dovute all'emanazione della legge n. 20 del 24 settembre 1971 e dalla relativa ordinanza ministeriale del 14 ottobre 1971, n. 298.

La suddetta ordinanza, infatti, opera come provvedimento incongruente e discriminante in quanto, mentre accorda la nomina a tempo indeterminato agli insegnanti compresi nella graduatoria provinciale per gli incarichi e supplenze con 3 anni di servizio, non la concede, invece, ad insegnanti compresi nella graduatoria provinciale permanente e con molti anni di servizio presso le scuole popolari, le scuole sussidiarie ed i doposcuola.

È da rilevare, inoltre, che, fra questi ultimi insegnanti, molti hanno diverse idoneità a cui bisognerebbe dare il giusto valore e che il servizio prestato nelle scuole popolari, nelle scuole sussidiarie e nei doposcuola è stato fino ad oggi regolarmente qualificato ed equiparato al servizio prestato nelle scuole elementari statali.

L'interrogante, invita, pertanto, il Ministro a voler modificare l'ordinanza secondo lo spirito della legge, eliminandone così l'attuale valore restrittivo. (int. scr. - 6437)

MACCARRONE Antonino. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti, nell'ambito della sua competenza, intende adottare per impedire che con gli ultimi concorsi universitari, prima della riforma, si continuino a compiere ingiustizie ed arbitri inammissibili, ed in particolare quali iniziative intende promuovere in merito ai concorsi di medicina interna banditi per la clinica medica di Trieste, per la patologia medica di Sassari, per l'endocrinologia di Catania:

tenuto conto del fatto che, già per il concorso della clinica medica di Trieste, la Commissione, formata dai professori Storti, Tcodori, Patrassi, Fiaschi e Lenti, ha già proclamato vincitori i professori Ruol, Peru-

gini, Neri e Sarneri, antepoendoli al professor Lidio Baschieri, che aveva già vinto nel 1967 un concorso di clinica medica, concorso al quale avevano partecipato i predetti ternati, che erano stati giudicati inferiori allo stesso professor Baschieri;

rilevato, peraltro, che, dalla data dell'ultimo concorso ad oggi, il professor Baschieri ha dato indiscussa ed ampia dimostrazione delle sue capacità organizzative e delle sue qualità scientifiche, pubblicando importanti lavori internazionali e curando l'edizione del più completo trattato di terapia medica oggi esistente nella letteratura italiana;

tenuto conto, altresì, del fatto che lo stesso professor Baschieri, al momento della formazione della Commissione, ha reso noto direttamente al Ministro l'esito del concorso per la clinica medica di Trieste, indicando esattamente i nominativi delle terne che sarebbero risultate vincitrici.

Per sapere, infine, se, essendosi rivelate fondate le previsioni per il concorso di clinica medica di Trieste, non ritenga probabile che anche le previsioni fatte per il concorso di patologia medica di Sassari (commissari: Condorelli, Bufano, Sotgiu, Coppo e Bartorelli) e per quello di endocrinologia di Catania (commissari: Cassano, Signorelli, Antonietti, Breda e Ceresa) avranno le stesse conclusioni del concorso già espletato, secondo quanto lo stesso professor Baschieri ha già indicato al Ministro. (int. scr. - 6438)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della mancata pubblicazione delle graduatorie previste dalla legge n. 468 per l'immissione in

ruolo dei docenti negli istituti d'istruzione superiore. (int. scr. - 6439)

MURMURA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere le ragioni della mancata pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge per la corresponsione dell'indennità di direzione agli incaricati della presidenza delle scuole medie, con popolazione studentesca sino a 200 alunni. (int. scr. - 6440)

Ordine del giorno per la seduta di martedì 16 novembre 1971

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, martedì 16 novembre, alle ore 17, con il seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione dei disegni di legge:

Istituzione dei tribunali amministrativi regionali (1351) (*Testo risultante dalla unificazione di un disegno di legge governativo e di un disegno di legge d'iniziativa dei deputati Luzzatto ed altri*) (Approvato dalla 1ª Commissione permanente della Camera dei deputati).

ZUCCALA ed altri. — Norme generali sull'azione e sul procedimento amministrativo. Istituzione dei tribunali amministrativi (1249).

La seduta è tolta (ore 19,50).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale del Servizio dei resoconti parlamentari